Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 7 marzo 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

(1ª Serie speciale n. 6 del 7 febbraio 2001)

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 febbraio 2001, n. 041/Pres.

Legge regionale 6/1970. Commissione provinciale per l'artigianato di Udine. Costituzione della 1ª Sottocommissione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che con D.P.G.R. 18 dicembre 2000, n. 0461/Pres. è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Udine, come previsto dall'articolo 10 della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che con il suddetto decreto è stata prevista la possibilità di costituire, in seno alla Commissione in argomento, sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato, ai sensi del comma 3, articolo 9 della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il verbale della Commissione provinciale per l'artigianato di Udine relativo alla seduta del 9 gennaio 2001, nella quale sono stati eletti i componenti della 1ª Sottocommissione;

VERIFICATO il possesso dei requisiti da parte dei componenti eletti nonché l'assenza di cause ostative alla nomina;

VISTO l'articolo 11, comma 46, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 quater della citata legge regionale 6/1970, sostenuti dalle Camere di commercio successivamente alla stipula della convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 10 ter della legge regionale 6/1970, fanno carico al capitolo 8607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 0215/Pres. del 26 giugno 2000 concernente l'aggiornamento della medaglia di presenza e dell'indennità di carica, relativamente ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e delle relative Sottocommissioni;

RITENUTO di provvedere in conformità alle disposizione sopra richiamate;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 316 del 2 febbraio 2001;

DECRETA

– All'interno della Commissione provinciale per l'artigianato di Udine è costituita la 1ª Sottocommissione, con funzioni di espletamento degli adempimenti di carattere istruttorio e preparatorio relativi allo svolgimento delle funzioni della Commissione, con la seguente composizione:

Presidente: Nello Coppeto;

Componenti: dott. Italo Menna, Enrico Pivotti, Bruno Strizzolo, Sergio Zanirato, Iginio Bezzo, Nadia Vanone;

Segretario: dott. Mariano Di Vicenz;

Segretario sostituto: dott.ssa Piera Burba.

– Le medaglie di presenza ed i rimborsi spese spettanti al Presidente ed ai componenti della 1ª Sottocommissione, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico al capitolo 8607 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

– Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 febbraio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 febbraio 2001, n. 042/Pres.

Legge regionale 6/1970. Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone. Costituzione della 1ª Sottocommissione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che con D.P.G.R. 18 dicembre 2000, n. 0459/Pres. è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone, come previsto dall'articolo 10 della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che con il suddetto decreto è stata prevista la possibilità di costituire, in seno alla Commissione in argomento, sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato, ai sensi del comma 3, articolo 9 della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il verbale della Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone relativo alla seduta del 15 gennaio 2001, nella quale sono stati eletti i componenti della 1ª Sottocommissione;

VERIFICATO il possesso dei requisiti da parte dei componenti eletti nonché l'assenza di cause ostative alla nomina;

VISTO l'articolo 11, comma 46, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 quater della citata legge regionale 6/1970, sostenuti dalle Camere di commercio successivamente alla stipula della convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 10 ter della legge regionale 6/1970, fanno carico al capitolo 8607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 0215/Pres. del 26 giugno 2000 concernente l'aggiornamento della medaglia di presenza e dell'indennità di carica, relativamente ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e delle relative Sottocommissioni;

RITENUTO di provvedere in conformità alle disposizione sopra richiamate;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 2 febbraio 2001;

DECRETA

– All'interno della Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone è costituita la 1ª Sottocommissione, con funzioni di espletamento degli adempimenti di carattere istruttorio e preparatorio relativi allo svolgimento delle funzioni della Commissione, con la seguente composizione:

Presidente: Primo Pizzioli;

Componenti: Bruno Cigana, Florinda Poles, Roberto Zuccato, Italo Menna;

Segretario: Luciana Bolognin;

Segretario sostituto: Dilia Gardella.

– Le medaglie di presenza ed i rimborsi spese spettanti al Presidente ed ai componenti della 1ª Sottocommissione, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico al capitolo 8607 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

– Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 febbraio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 febbraio 2001, n. 043/Pres.

Legge regionale 6/1970. Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia. Costituzione della 1ª Sottocommissione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che con D.P.G.R. 18 dicembre 2000, n. 0462/Pres. è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia, come previsto dall'articolo 10 della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che con il suddetto decreto è stata prevista la possibilità di costituire, in seno alla Commissione in argomento, sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato, ai sensi del comma 3, articolo 9 della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il verbale della Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia relativo alla seduta del 15 gennaio 2001, nella quale sono stati eletti i componenti della 1ª Sottocommissione;

VERIFICATO il possesso dei requisiti da parte dei componenti eletti nonché l'assenza di cause ostative alla nomina;

VISTO l'articolo 11, comma 46, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 quater della citata legge regionale 6/1970, sostenuti dalle Camere di commercio successivamente alla stipula della convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 10 ter della legge regionale 6/1970, fanno carico al capitolo 8607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 0215/Pres. del 26 giugno 2000 concernente l'aggiornamento della medaglia di presenza e dell'indennità di carica, relativamente ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e delle relative Sottocommissioni;

RITENUTO di provvedere in conformità alle disposizione sopra richiamate;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 318 del 2 febbraio 2001;

DECRETA

– All'interno della Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia è costituita la 1ª Sottocommissione, con funzioni di espletamento degli adempimenti di carattere istruttorio e preparatorio relativi allo svolgimento delle funzioni della Commissione, con la seguente composizione:

Presidente: Alcide Bidut;

Componenti: Ariano Medeot, dott. Biagio Giaccone, Giorgio Lorenzoni, Mauro Zin, Paolo Mezzorana, Rodolfo Petejan;

Segretario: dott. ssa Annalisa Castagnaviz;

Segretario sostituto: Milvia Sambo.

– Le medaglie di presenza ed i rimborsi spese spettanti al Presidente ed ai componenti della 1ª Sottocommissione, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico al capitolo 8607 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

– Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 febbraio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2001, n. 051/Pres.

Associazione «Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia» - Trieste. Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente di Zona del 25 luglio 1953, n. 3183/13127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'ex G.M.A. n. 16 bis del 15 agosto 1953 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della «Deputazione regionale per la storia del movimento di liberazione italiano della Venezia Giulia», avente sede in Trieste, ed è stato approvato il relativo statuto, successivamente modificato con D.P.G.R. n. 038/Pres. del 1º febbraio 1982, in forza del quale è stata adottata la nuova denominazione sociale di «Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia»;

VISTA la domanda del 1º agosto 2000, con cui il legale rappresentante della predetta Associazione ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 1, 2, 6 e 7 dello statuto sociale, deliberate dall'Assemblea straordinaria degli associati del 24 giugno 2000;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Giulio Flora, notaio in Trieste, rep. 63801, racc. 11288, ivi registrato il 4 luglio 2000 al n. 1544/IA;

RILEVATO che le modifiche dello statuto sono dirette a migliorare la funzionalità delle attività dell'Istitu-

to in seguito alle mutate esigenze operative dell'Associazione;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'assenza di rilievi da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 16 febbraio 2001;

DECRETA

– Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 2, 6 e 7 dello statuto dell'Associazione «Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia», con sede a Trieste, deliberate dall'assemblea degli associati nella seduta del 24 giugno 2000, il cui nuovo testo è riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 febbraio 2001

ANTONIONE

Nuovo testo degli articoli 1, 2, 6 e 7 dello Statuto dell'Associazione «Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia»

Art. 1

È costituita quale Associazione civile ai sensi dell'articolo 14 e seguenti Codice civile l'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.

L'Istituto è un ente senza fini di lucro.

Art. 2

L'istituto si propone:

a) di assicurare la più completa ed ordinata documentazione del movimento di liberazione nel Friuli e Venezia Giulia dalle origini antifasciste alla liberazione e delle vicende storiche della regione nell'età contemporanea;

b) di creare, conservare e potenziare un archivio storico e una biblioteca di opere generali e specifiche stabilendo - in stretto accordo con l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede in Milano - i criteri di acquisizione, ordinamento e consultazione dei documenti, dei libri, dei periodici;

c) di promuovere, anche tramite la pubblicazione di una rivista e di volumi, la conoscenza della problematica politica, sociale, militare, economica, diplomatica, ecc., della Resistenza nel Friuli e Venezia Giulia, degli avvenimenti storici relativi agli altri periodi indicati al punto a), conducendo una appropriata opera scientifica e divulgativa e rivolgendo particolare attenzione all'incremento di tali studi ed interessi fra i giovani.

Art. 6

L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. L'Assemblea può riunirsi in seduta straordinaria su convocazione del Consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

Essa elegge in Consiglio direttivo, delibera sulla relazione morale e finanziaria, sulle modifiche statutarie, sui bilanci preventivi e consultivi. L'Assemblea fissa la quota annuale dovuta ai soci.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua entro la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria. Sono dichiarati decaduti i soci che, pur richiamati, non abbiano pagato la quota sociale per almeno due anni consecutivi.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione che non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. Per le modifiche dello Statuto è richiesta la partecipazione in proprio o per delega della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio che non sia membro del Consiglio direttivo può rappresentare per delega fino ad un massimo di due soci.

Art. 7

Il Consiglio direttivo è composto da undici membri.

Esso ha la facoltà di cooptare altri membri fino ad un totale di quindici. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea generale ordinaria dei soci ogni due anni. Tutti i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Il Consiglio direttivo può decidere anche la nomina di un Direttore d'Istituto che, ove non ne faccia già parte, entra nel

Consiglio direttivo con voto consultivo. In tale caso, in Consiglio direttivo stabilisce gli emolumenti del Direttore e può, se del caso, unificare i due incarichi di Direttore e Segretario.

Il Consiglio direttivo si riunisce normalmente nella sede dell'Istituto, in via ordinaria, non meno di quattro volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per essere valide, devono essere adottate con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. In assenza del Presidente e del Vicepresidente, presiede il consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, a parità di voto, prevale il voto del Presidente (o, in sua assenza, del Vicepresidente).

Il Consiglio direttivo può nominare nel suo ambito una Commissione scientifica ed anche affidare ad altre persone, non facenti parte del Consiglio direttivo, compiti particolari di ricerca, programmazione di studi, relazioni, giudizi sui lavori o studi promossi dell'Istituto, eccetera.

Su problemi particolari di discussione possono venire invitati, con voto consultivo, soci il cui contributo è ritenuto opportuno.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea secondo le direttive da questa ricevute, elaborare programmi e piani per l'attività scientifica, editoriale e pubblicistica;
b) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) convocare a scopo di studio, divulgativi o celebrativi, un congresso generale dei soci, indire convegni parziali o dibattiti per analoghe finalità, bandire pubblici concorsi per studi o monografie, istituire borse di studio od organizzare iniziative affini, utili al promuovimento dei fini d'Istituto e a favore soprattutto dei giovani interessati agli studi di storia contemporanea;
d) realizzare accordi di collaborazione scientifica e culturale con gli Istituti di storia universitaria della regione e con Istituti storici nazionali ed esteri;
e) promuovere iniziative utili a stabilire o intensificare contatti e collaborazioni con il mondo della scuola e con quello giovanile;
f) assicurare, per quanto non è già previsto dai precedenti articoli, la conservazione dell'archivio e della biblioteca. A tale scopo, tenuto conto dell'attualità storico-politica di molti documenti dell'archivio, dei vincoli esistenti su una parte di essi, della necessità di un loro uso cauto e responsabile, il Consiglio direttivo provvederà a stabilire, con proprio regolamento, le norme per la consultazione del materiale d'archivio. Tali norme non potranno comunque trovarsi in contrasto con quelle fissate dai regolamenti dell'Archivio centrale dello Stato di Roma;
g) designare la delegazione dei soci che partecipa ai Consigli generali dell'Istituto nazionale e ad altre manifestazioni di interesse per l'Istituto;
h) nominare, per la rivista dell'Istituto, il direttore responsabile, il direttore scientifico ed il comitato di redazione.

Le due prime cariche possono essere, al caso, unificate.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2001, n. 052/Pres.

Associazione «Centro culturale sperimentale lirico sinfonico» - Lignano Sabbiadoro (Udine). Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la domanda del 5 gennaio 2001 con cui il Presidente della Associazione «Centro culturale sperimentale lirico sinfonico», avente sede in Lignano Sabbiadoro (Udine), ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima e l'approvazione del relativo statuto, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati del 13 settembre 1999;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Gaspare Gerardi, notaio in Pordenone, rep. 21945, racc. 5095, ivi registrato il 27 settembre 1999 al n. 2540/I;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Associazione come istituzione nel settore culturale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota del 23 gennaio 2001, n. 583/3 SPETT.3;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 16 febbraio 2001;

DECRETA

– È riconosciuta la personalità giuridica della Associazione «Centro culturale sperimentale lirico sinfonico» con sede in Lignano Sabbiadoro (Udine).

– È approvato lo statuto di detta Associazione nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 febbraio 2001

ANTONIONE

Statuto dell'Associazione
«Centro culturale sperimentale lirico sinfonico»

Lignano (Udine)

Art. 1

È costituito con atto del 14 ottobre 1993 notaio Spanò di Latisana, l'associazione denominata «Centro culturale sperimentale lirico sinfonico», che qui di seguito per brevità sarà chiamata «Centro».

Art. 2

Il «Centro» si propone, nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'incremento e la valorizzazione del patrimonio musicale italiano e l'affermazione e lo sviluppo delle secolari tradizioni interpretative degli artisti italiani.

Per il conseguimento dei suoi fini il «Centro» promuove:

a) la ricerca, la scelta, lo studio, la preparazione del materiale musicale, l'allestimento artistico e scenico, la presentazione al pubblico di creazioni musicali di autori, anche se ignorate, inedite o poco note;

b) la ricerca e la scelta, anche a mezzo di concorsi regionali o nazionali, di giovani artisti da ammettere a corsi di studio di perfezionamento ai fini di una qualificata attività professionale;

c) la realizzazione di spettacoli lirici e musicali in genere, nonché l'istituzione di premi culturali e l'organizzazione di manifestazioni e convegni;

d) l'educazione artistica-musicale di giovani, mediante spettacoli presso istituti e/o centri culturali;

e) alleviare l'emarginazione degli anziani, ospitati presso case di cura o di riposo.

Art. 3

Il «Centro» è una associazione apolitica e apartitica non avente fini di lucro o carattere di impresa commerciale.

Art. 4

La sede del «Centro» è in Lignano Sabbiadoro, Villaggio Tarvisio, n. 43/b.

Art. 5

La durata del «Centro» è illimitata.

Art. 6

Il patrimonio del «Centro» è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti dal «Centro»;

b) da eventuali accantonamenti di bilancio.

Le entrate sono costituite:

a) dalle quote versate dai soci;

b) da contributi di Enti Pubblici e privati e da eventuali introiti derivanti da iniziative sociali.

Art. 7

L'Ammissione dei soci al «Centro» è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio direttivo.

La domanda di ammissione impegna il richiedente alla accettazione completa e al rispetto dello statuto del «Centro» e delle sue modifiche approvate nonché dei regolamenti, norme e accordi di qualunque natura e specie che, in base allo statuto e alla legge, siano stati adottati, emanati e stipulati dagli organi competenti.

L'entità della quota da versarsi annualmente da parte dei soci viene stabilita dal Consiglio direttivo. La quota si intende versata per l'intero anno sociale qualunque sia l'epoca di ammissione del socio.

La quota di ciascun socio è intrasmissibile salvo che per successione a causa di morte.

Art. 8

Gli organi del «Centro» sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio direttivo;

d) il Collegio dei sindaci Revisori dei conti.

Art. 9

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, è presie-

duta dal Presidente del Consiglio direttivo o da altra persona nominata dall'Assemblea e ha per oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo accompagnati dalla Relazione del Consiglio direttivo e dalla Relazione del Collegio dei sindaci Revisori dei conti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale né durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Ogni tre anni, inoltre, procede alla nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci revisori.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un decimo degli associati.

Art. 10

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno, è comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza o da consegnarsi a mano entro lo stesso termine.

Per l'approvazione delle modifiche statutarie in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità dell'Assemblea e delle deliberazioni da essa prese valgono le norme del Codice civile.

In caso di parità dei voti prevarrà la tesi del Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 11

Gli associati possono farsi rappresentare nelle assemblee da qualunque altro socio, anche facente parte del Consiglio direttivo, mediante lettera scritta ma ciascun socio non potrà avere nell'assemblea più di due deleghe.

Art. 12

Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio direttivo nel proprio seno, ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto, e:

a) ha la rappresentanza legale e morale del «Centro» e ne dirige l'attività;

b) convoca e presiede il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno e delle relative sedute;

c) provvede ad eseguire e a far eseguire le deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 13

Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea e si compone di cinque membri, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Dei cinque membri del Consiglio direttivo almeno un membro va scelto fra i soci fondatori indicati nell'atto costitutivo, se ancora soci dell'associazione.

I membri scaduti rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, i posti vacanti saranno occupati dai candidati non eletti, in ordine di preferenze.

Per il caso di cessazione dalla carica del Presidente il Consiglio direttivo dovrà procedere, entro trenta giorni, ad eleggere un nuovo Presidente, dopo aver reintegrato l'organo, come indicato al comma precedente.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando sarebbero durati i loro predecessori.

In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, al Consigliere più anziano di nomina e, per nomina contemporanea, di età.

Art. 14

Nella sua prima riunione il Consiglio direttivo elegge, nel suo seno, il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario.

Le delibere del Consiglio direttivo devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la tesi del Presidente del Consiglio stesso.

Art. 15

Il Consiglio direttivo:

a) delibera i provvedimenti amministrativi, finanziari, artistici, didattici, culturali necessari al funzionamento e al conseguimento dei fini statutari del «Centro»;

b) delibera, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo ordinario dell'esercizio successivo e, entro il mese di aprile, il conto consuntivo dell'esercizio decorso;

c) delibera su ogni affare che comporti variazioni di patrimonio (acquisti, alienazioni, permute, lasciti, donazioni ecc.) nonché sulle variazioni di bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) attribuisce gli incarichi di ricerca, studio o insegnamento stabilendone i relativi compensi o spese;

e) bandisce concorsi e seminari di studio o promuove la costituzione di comitati o giurie;

f) richiede od accetta sovvenzioni o contributi da parte di Amministrazioni e istituzioni pubbliche e private;

g) delibera sulla stipulazione dei contratti e sulla assunzione di impegni per l'effettuazione di manifestazioni musicali nell'ambito della propria attività di ricerca, di studio e di preparazione professionale;

h) assume obbligazioni bancarie in anticipazione di sovvenzioni o contributi regolarmente deliberati da Amministrazioni o istituzioni pubbliche e private, o di contratti artistici con enti qualificati.

Art. 16

Il Collegio dei sindaci Revisori dei conti è composto da tre membri, viene nominato dall'Assemblea, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

È presieduto dal Sindaco più anziano di età o, se ve ne è uno, dal Sindaco.

Per il resto valgono le norme degli articoli 2397 e seguenti del Codice civile eccetto che per quanto concerne l'obbligo di retribuzione e di iscrizione dei componenti nel registro dei revisori contabili.

Art. 17

In caso di controversia fra associati o fra il «Centro» e associati essa dovrà essere decisa da un arbitro scelto di comune accordo o, in caso di mancato accordo, da un collegio di tre arbitri scelti uno per ciascuna delle parti e il terzo dai primi due.

In ogni caso sia l'arbitro che il Collegio decideranno inoppugnabilmente secondo equità e senza rito formale, entro 90 (novanta) giorni dalla formazione del Collegio.

Art. 18

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2001, n. 055/Pres.

Revoca dell'ordinanza n. 06/Pres. dell'11 gennaio 2001 relativamente all'arco costiero del Friuli-Venezia Giulia compreso tra il Porticciolo di Santa Croce e Grignano (Trieste).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il TULL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 30 aprile 1962, n. 283;

VISTO il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;

VISTO l'articolo 10 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390 convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

VISTO il D.M. 31 luglio 1995;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 249;

VISTO il D.M. 14 ottobre 1998;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la D.G.R. n. 877 del 26 marzo 1999 «Decreto legislativo 530/1992. Classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi»;

ATTESO che il 2° comma dell'articolo 10 del decreto legge 20 settembre 1995, n. 390 convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, abroga l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 e che il 3° comma del sopracitato articolo 10 dispone che, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 530/1992, si applicano i criteri previsti dai capitoli dal I al X dell'allegato al sopra citato decreto legislativo;

ATTESO che le metodiche di analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi sono state adottate con Decreto del Ministero della sanità 31 luglio 1995;

VISTA la propria ordinanza contingibile e urgente n. 06/Pres. dell'11 gennaio 2001 a seguito della quale, allo stato, vige la sospensione temporanea e cautelativa di raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo di molluschi eduli lamellibranchi - Mytilus species - estratti dalle acque dell'arco costiero del Friuli-Venezia Giulia comprese tra il Porticciolo di S. Croce e Grignano (Trieste);

CONSIDERATO che in ottemperanza alla predetta ordinanza e alle norme sopra richiamate è stato attuato un attento controllo delle acque e dei molluschi eduli lamellibranchi del litorale regionale secondo un prestabilito piano di monitoraggio, sottoponendo i campioni prelevati alle analisi prescritte;

VISTI i riscontri analitici notificati dal Dipartimento provinciale di Gorizia dell'A.R.P.A. alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali (prot. n. 1.1.M1/458/2001 del 16 febbraio 2001) riferentesi al punto di campionamento n. 18 «Grignano», che evidenziano negatività al test per la ricerca di biotossine algali liposolubili D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning), negatività confermata anche dai riscontri analitici notificati in data 22 febbraio 2001 (prot. 1.1.M1/528/2001);

VISTO il punto 2) lettera b-ii) del capitolo VI dell'allegato al richiamato decreto legislativo 530/1992 il quale, per quanto concerne il controllo sanitario e sorveglianza della produzione, recita: «La commercializzazione dei molluschi di detta zona potrà essere nuovamente autorizzata soltanto dopoché un nuovo campionamento avrà dato esito soddisfacente delle prove di tossicità»;

ATTESO che, a seguito dei risultati acquisiti relativi alle acque dell'arco costiero del Friuli-Venezia Giulia comprese tra il Porticciolo di S. Croce e Grignano (Trieste), può ritenersi ripristinata la condizione di idoneità

biologica e conseguentemente consentita la revoca dell'ordinanza n. 06/Pres. dell'11 gennaio 2001;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, che demanda al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTO lo Statuto di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia;

ORDINA

1 - È revocata l'ordinanza contingibile e urgente n. 06/Pres. dell'11 gennaio 2001.

2 - Sono consentite, conseguentemente la raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo dei molluschi eduli lamellibranchi - Mytilus species - estratti dalle acque dell'arco costiero del Friuli-Venezia Giulia comprese tra il Porticciolo di S. Croce e Grignano.

3 - I servizi e i presidi sanitari territorialmente competenti provvederanno ad assicurare il costante monitoraggio delle acque e dei molluschi eduli lamellibranchi, comunicando tempestivamente l'esito delle indagini alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

4 - I Sindaci, i Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.

Trieste, 26 febbraio 2001

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 14 febbraio 2001, n. 2.

I.P.A.B. «Casa famiglia Gesù Bambino» di Trieste. Approvazione statuto a seguito di fusione per accorpamento.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 66 del 28 giugno 1985, con il quale è stata approvata la fusione dell'I.P.A.B. «Opera di difesa dei minorenni» di Trieste con l'I.P.A.B. «Educandato Gesù Bambino» di Trieste e con il quale è stato approvato il relativo Statuto;

VISTA la deliberazione 24 giugno 2000, n. 3, con la quale l'Assemblea generale straordinaria dei soci dell'Educandato Gesù Bambino ha proposto la fusione con l'I.P.A.B. «Fondazione Triestina Andreana» mediante accorpamento nell'Educandato stesso;

VISTA, la deliberazione 12 luglio 2000, n. 2, con la quale il Consiglio di amministrazione della «Fondazione Triestina Andreana» ha approvato ed accettato tale fusione disponendo il trasferimento a titolo gratuito del proprio patrimonio all'Ente accorpante;

VERIFICATO che la proposta di fusione per accorpamento della «Fondazione Triestina Andreana» nell'«Educandato Gesù Bambino», di cui alla citata deliberazione assembleare n. 3/2000, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 18 ottobre 2000 e che nei trenta giorni successivi a tale data non risultano presentate osservazioni od opposizioni al riguardo;

VERIFICATO altresì che la deliberazione del Consiglio di amministrazione della «Fondazione Triestina Andreana» è stata regolarmente pubblicata all'Albo dell'Ente dal 12 al 27 luglio 2000 compreso e che contro di essa non risultano presentate contestazioni;

VISTO il parere favorevole espresso sulla citata deliberazione assembleare dell'«Educandato Gesù Bambino» n. 3/2000 dal Comitato regionale di controllo nella seduta dell'11 settembre 2000, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b, della legge regionale n. 49/1991;

VISTE le note del 12 luglio 2000, nn. 208, 209, 210 e 211 di protocollo, con le quali il Presidente della «Fondazione Triestina Andreana» ha chiesto il parere di cui all'articolo 62 della legge n. 6972/1890, ai Consigli provinciali di Trieste, di Udine, di Gorizia e di Pordenone;

VISTA la nota del 16 agosto 2000, n. 19224/30 di protocollo, con la quale la Provincia di Trieste ha comunicato il prprio parere favorevole alla fusione di che trattasi, parere espresso con deliberazione consiliare n. 67 dell'8 agosto 2000;

ATTESO che nel termine previsto di 30 giorni dalla comunicazione, le Amministrazioni provinciali di Udine, di Gorizia e di Pordenone non hanno espresso alcun parere al riguardo e che pertanto, ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 6972/1890, vanno ritenute assenzienti;

VISTE le note del 4 dicembre 2000, n. 356, e del 5 dicembre 2000, n. 28, con le quali l'«Educandato Gesù Bambino» e la «Fondazione Triestina Andreana», rispettivamente, hanno chiesto l'emissione del provvedimento dell'Assessore regionale per le autonomie locali di approvazione della fusione e dello Statuto dell'Ente accorpante che assumerà la denominazione di «Casa Famiglia Gesù Bambino»;

ATTESO che, come si può evincere dal Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999 approvato con deliberazione consiliare n. 5/1999, la situazione patrimoniale della «Fondazione Triestina Andreana» riporta solo voci attive costituite da immobili per lire 3.182.682.000 (valore catastale) e da beni mobili per lire

4.956.821, valori entrambi soggetti ad aggiornamento al momento dell'esecuzione del decreto assessorile di approvazione della fusione di che trattasi;

RITENUTA la decisione assunta dai due Enti interessati legittima ed opportuna in quanto essa consente un migliore raggiungimento dei fini statutari, peraltro perfettamente affini tra loro;

VISTA la legge 17 luglio 1980, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI gli articoli 5 - punto 6 - e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare la fusione dell'I.P.A.B. «Fondazione Triestina Andreana» mediante accorpamento nell'I.P.A.B. «Educandato Gesù Bambino», di Trieste.

In conseguenza di detta fusione, l'Ente accorpante assumerà la denominazione di «Casa Famiglia Gesù Bambino» e sarà disciplinato da uno Statuto composto da 23 articoli, il cui testo è allegato al presente decreto formandone parte integrante.

All'I.P.A.B. «Casa Famiglia Gesù Bambino» è trasferito il patrimonio attivo della «Fondazione Triestina Andreana» secondo l'entità descritta nelle premesse.

Il Presidente dell'Istituzione è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 14 febbraio 2001

POZZO

I.P.A.B. «CASA FAMIGLIA GESÙ BAMBINO»

TRIESTE

STATUTO

CAPO I

ORIGINE E FINALITÀ

Art. 1

La Casa Famiglia Gesù Bambino è ente morale regolato dalle seguenti norme giuridiche: legge 17 luglio 1890 modificata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 e legge 17 giugno 1926, n. 1187.

È sorta quale «Istituto di Fanticelle» il 16 settembre 1852 per iniziativa di mons. Bartolomeo Legat Vescovo di Trieste e di Capodistria e della sig.ra Anna de Hochkofler in unione ad un gruppo di benefiche signore triestine.

A seguito della fusione in data 28 settembre 1876 dell'Istituto privato delle Fanticelle coll'Istituto pure privato denominato Spedale Infantile assume il nome «Spedale infantile e unitovi asilo per fanciulle». Si ricostituisce a sé nel 1891 con la denominazione «Asilo per fanciulle» e per l'alto patronato di S.M. l'Imperatrice Elisabetta d'Austria viene identificato anche con il nome «Asilo per fanciulle Elisabettino».

La cessata I.R. Luogotenenza austriaca di Trieste certificò la legale esistenza dell'Ente in data 24 aprile 1891, n. 6560 ai sensi dei paragrafi 9 e 10 della legge n. 101 del 15 novembre 1867 B.L.I. n. 134 «Sul diritto di associazione».

Con lettera 7 aprile 1921 del Ministero della Real Casa detto istituto venne autorizzato a intitolarsi al nome di S.A.R. la Principessa Jolanda. A seguito del regio decreto n. 982 del 22 aprile 1923 l'istituzione fu compresa fra quelle sottoposte, nei territori annessi, alle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, e relativi regolamenti, in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Con regio decreto n. 1662 del 19 ottobre 1933 veniva approvato il nuovo statuto organico dell'Opera pia «Asilo per fanciulle Principessa Jolanda di Savoia».

Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, il G.M.A. Governo militare alleato approvava con nota della Divisione legale n. 231/3657 del 20 gennaio 1946 la modifica della denominazione in « Opera Pia Educandato Gesù Bambino».

Con decreto del 28 giugno 1985, n. 6443/4.0.1. della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale enti locali, veniva disposta la fusione per incorporazione dell'Opera difesa dei minorenni (costituita il 29 ottobre 1931 dalla fusione della Società di soccorso per fanciulle «Albertinum» nel «Comitato di difesa dei minorenni») con la nuova denominazione «Educandato Gesù Bambino».

In occasione della fusione per accorpamento della «Fondazione Triestina Andreana», costituita il 20 novembre 1924, ha assunto l'attuale denominazione «Casa Famiglia Gesù Bambino».

La sede legale è in Trieste, via Petronio, n. 26.

Art. 2

L'Istituzione si prefigge come scopo primario l'accoglienza e la formazione morale, civile e culturale,

ispirate ai principi cristiani di solidarietà umana, di soggetti in età evolutiva che presentano situazioni familiari pregiudizievoli per la loro crescita e realizzazione. Potrà intervenire secondo possibilità anche in altre situazioni di disagio, con priorità per quelle che coinvolgono soggetti in età evolutiva e che si verificano nella Provincia di Trieste e nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

L'accoglimento e la permanenza nella Casa Famiglia Gesù Bambino di soggetti di maggiore età possono avvenire, su domanda degli interessati, con autorizzazione del Consiglio d'amministrazione previo parere favorevole della Direzione ed in subordine alla prospettiva che i soggetti richiedenti raggiungano l'autonomia personale.

Art. 3

Il fine indicato viene perseguito mediante la gestione di appartamenti a conduzione di tipo familiare, attraverso altre forme di intervento idonee ai bisogni individuati e con iniziative varie atte a soddisfare le autentiche esigenze formative delle persone accolte ed a sviluppare in loro una matura personalità, arricchita dei valori di responsabilità individuale e del senso di appartenenza alla comunità civile.

Le finalità educative e formative vengono attuate anche per mezzo dell'opera di persone appartenenti a Congregazioni religiose come l'Istituto Ancelle di Gesù Bambino, con sede a Venezia, presente nell'Ente fin dall'anno 1919.

I rapporti della Casa Famiglia Gesù Bambino con le congregazioni e/o gli Istituti religiosi sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 4

Il patrimonio della Casa Famiglia Gesù Bambino è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente originario e di quelli già di proprietà degli Enti incorporati per fusione di cui all'articolo 1.

La gestione delle attività viene finanziata dagli eventuali redditi patrimoniali, dai corrispettivi per i servizi resi, dai canoni dei soci e dai contributi volontari di enti e privati.

CAPO II

DEI SOCI

Art. 5

I soci costituiscono fin dalle origini elemento istituzionale dell'attuale Casa Famiglia Gesù Bambino.

Possono essere iscritte in qualità di soci persone fisiche e giuridiche che, condividendo l'ispirazione e le finalità dell'istituzione, ne facciano domanda e siano state ammesse dal Consiglio d'amministrazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 6

I soci possono essere, a seconda dell'appoggio fornito all'attività dell'Ente:

a) ordinari in quanto versano il canone annuale fissato dal Consiglio d'amministrazione;

b) benemeriti per il riconoscimento di tale qualifica da parte del Consiglio d'amministrazione per contributi e/o prestazioni straordinarie a favore della Casa Famiglia Gesù Bambino;

c) onorari ai quali il Consiglio d'amministrazione ha riconosciuto meriti eccezionali;

d) di diritto in quanto Vescovo pro-tempore della Diocesi di Trieste.

Art. 7

Perdono la qualità di soci, con delibera del Consiglio d'amministrazione, coloro i quali entro sei mesi dalla scadenza non abbiano effettuato i pagamenti dovuti, abbiano perduto i diritti civili e politici oppure si trovino nei casi previsti dai punti c) e d) dell'articolo 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

CAPO III

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

Art. 8

Organi dell'istituzione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) la Direzione.

SEZIONE PRIMA

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo, le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di straordinaria amministrazione, necessità o urgenza,sia ad iniziativa del Presidente che a seguito di domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio d'amministrazione con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, iscritti nel libro soci ed in regola con i pagamenti.

Art. 10

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 11

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Sono ammesse deleghe per la votazione in numero non superiore a due per ogni socio presente.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario nominato dall'assemblea.

Art. 12

L'assemblea dei soci delibera sulla relazione morale e finanziaria e sul conto consuntivo dell'anno solare precedente, sulle modificazioni dello statuto e sulle materie eccedenti l'ordinaria amministrazione, su ogni altro oggetto che il Consiglio d'amministrazione le sottoponga. Spetta inoltre all'assemblea eleggere democraticamente tre membri del Consiglio d'amministrazione.

Art. 13

I componenti il Consiglio d'amministrazione si asterranno dall'approvazione del conto consuntivo. Ogni socio dovrà astenersi dalla votazione su provvedimenti che lo riguardino direttamente.

Art. 14

Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti il Consiglio d'amministrazione e finchè questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'assemblea dei soci sono devolute al Consiglio d'amministrazione.

SEZIONE SECONDA
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 15

La Casa Famiglia Gesù Bambino viene retta da un Consiglio d'amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.

Il Vescovo pro-tempore della diocesi di Trieste è membro di diritto e può farsi rappresentare; è pure membro di diritto il responsabile della Direzione della Casa (vedi articolo 20); gli altri tre membri del Consiglio sono eletti dall'assemblea generale dei soci (vedi articolo 12).

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.

Tutte le cariche s'intendono accettate e svolte a titolo gratuito.

Art. 16

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 17

In caso d'assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina e in caso di contemporaneità di nomina, il più anziano di età.

Art. 18

I Consiglieri d'amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 19

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce di norma ogni mese ed ogni qualvolta lo richieda un motivo urgente, sia per iniziativa del Presidente che per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si faranno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi avendo interesse personale, non può prender parte alle deliberazioni.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario incaricato e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Art. 20

Il Consiglio d'amministrazione provvede all' ammissione ed alla decadenza dei soci; affida la Direzione della Casa Famiglia Gesù Bambino a persona designata dall'Istituto Ancelle di Gesù Bambino o da altra Congregazione religiosa che dovesse subentrare nella gestione: in caso di rinuncia o impossibilità provvede direttamente alla nomina del responsabile della Direzione; compie gli atti amministrativi necessari; predispone l'annuale bilancio preventivo; redige l'annuale relazione morale ed il bilancio consuntivo; dispone i regolamenti d'amministrazione e di servizio interno per il personale con i relativi provvedimenti attuativi; delibera le assunzioni e le dimissioni del personale dipendente; vigila sul regolare ed adeguato funzionamento della Casa; promuove le modifiche statutarie e gli atti di straordinaria amministrazione da sottoporre all'assemblea dei soci in conformità all'articolo 12. Spetta altresì al Consiglio deliberare su tutti gli argomenti che, non essendo di competenza dell'assemblea dei soci, interessino l'Ente e la sua attività.

SEZIONE TERZA

DEL PRESIDENTE

Art. 21

Spetta al Presidente del Consiglio d'amministrazione la legale rappresentanza dell'Ente «Casa Famiglia Gesù Bambino». È inoltre sua competenza curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e prendere, in caso d'urgenza e d' impossibilità di convocare il Consiglio, tutti i provvedimenti d'immediata necessità, salvo la ratifica degli atti da parte del Consiglio d'amministrazione nella prima seduta successiva.

SEZIONE QUARTA

DELLA DIREZIONE

Art. 22

È compito del/della Direttore/trice curare il raggiungimento delle finalità della Casa Famiglia Gesù Bambino, animando e coordinando le funzioni dei vari operatori religiosi e laici secondo le linee programmatiche approvate dal Consiglio d'amministrazione.

Il/la Direttore/trice provvede alla gestione corrente della Casa, sovrintende il personale dipendente e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione circa le assunzioni e dimissioni del personale stesso.

Compete al/alla Direttore/trice accogliere e dimettere gli ospiti della Casa Famiglia Gesù Bambino nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio d'amministrazione e osservato quanto disposto all' articolo 2 per i soggetti maggiorenni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni di legge.

VISTO: L'ASSESSORE: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 1 febbraio 2001, n. 8/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 104.600.000 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 104.600.000 per l'anno 2001, provvedendo all'istituzione dell'unità previsionale di base 5.5.27.2.592 e dei capitoli 3135 e 3136, in quanto non esistenti nei citati bilanci e nel documento tecnico allegato agli stessi:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
5.5.27.2.133	3135	75.200.000
5.5.27.2.592	3136	29.400.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 104.600.000 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale (d.d.l. 183) approvata il 28 dicembre 2000;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla Funzione obiettivo n. 5 - Programma n. 5.5 - è istituita l'unità previsionale di base 5.5.27.2.592 con la denominazione «Contributi pregressi per la gestione dei parchi».

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) alla Rubrica n. 27 - Servizio della conservazione

della natura - nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.5.27.2.133 è istituito il capitolo 3135 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione «Spese dirette per la progettazione, l'istituzione e la gestione di parchi naturali, ivi comprese le spese per la ricerca nel settore»;

b) alla Rubrica n. 27 - Servizio della conservazione della natura - nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.5.27.2.592 è istituito il capitolo 3136 (2.1.232.3.08.29) con la denominazione «Finanziamenti e contributi per l'istituzione e la gestione di parchi e l'attuazione degli ambiti di tutela ambientale, nonché per l'istituzione e il funzionamento dei consorzi gestori dei parchi».

Art. 3

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2001:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
5.5.27.2.133	3135	75.200.000
5.5.27.2.592	3136	29.400.000

Art. 4

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 104.600.000 per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 febbraio 2001

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 febbraio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 53

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
677/1993	I.R.F. di Gorizia	75.200.000	3135
441/1990	Comune di Forni di Sopra	29.400.000	3136
	TOTALE	104.600.000	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 2 febbraio 2001, n. 13/RAG.

Istituzione nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001, dei capitoli 90 e 91 nell'unità previsionale di base 15.1.17.2.938 dei bilanci medesimi in relazione all'accertamento di somme da conservare nel conto dei residui del bilancio per l'anno 2001 ai sensi dell'articolo 8, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2001.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che la Ragioneria generale, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000, ha accertato le somme da conservare nel conto dei residui del bilancio per l'anno 2001;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001, per determinate spese derivanti dal pagamento dei residui degli esercizi precedenti accertati all'1 gennaio 2001, non esistono i capitoli 90 e 91 su cui farle gravare, nell'ambito della pertinente unità previsionale di base 15.1.17.2.938 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi, ai sensi dell'articolo 8, comma 36 della legge finanziaria per l'anno 2001;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, nell'unità previsionale di base 15.1.17.2.938, per l'iscrizione nel conto dei residui delle somme accertate a carico dei capitoli 90 e 91 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui all'elenco allegato sub 1), quale parte integrante del presente decreto;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 ed il bilancio per l'anno 2001;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base 15.1.17.2.938 dei bilanci medesimi, sono istituiti i capitoli 90 e 91 come indicati nel prospetto allegato sub 1) quale parte integrante del presente decreto con la classificazione e la denominazione ivi specificate, in relazione all'accertamento, a carico degli stessi delle somme a fianco di ciascuno indicate,

da conservare nel conto dei residui del bilancio per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 febbraio 2001

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 febbraio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 56

Allegato 1

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
Rubrica n. 17 - Servizio autonomo dell'immigrazione		131. SERVIZIO AUTONOMO DELL'IMMIGRAZIONE
U.P.B. : 15.1.17.2.938	90	2.1.235.5.08.07 Finanziamento per gli interventi nel settore dell'immigrazione articolo 7, comma 2, lettere b), c), legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, articolo 7, comma 2, lettera g), articolo 8, comma 2, lettera c), articolo 27, comma 2, legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 - aut. fin.: articolo 1, comma 8, legge regionale 5 novembre 1997, n. 33
U.P.B.: 15.1.17.2.938	91	2.1.235.3.08.07 Finanziamento per iniziative regionali in favore degli immigrati a valere sui finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche migratorie articoli 38, 40, 42, 45, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 17 gennaio 2001, n. EST. 13-D/ESP/4492. (Estratto).

Rettifica del punto 25 dell'articolo 1 del decreto n. EST. 1658-D/ESP/4492 del 14 dicembre 2000 per la determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori di sistemazione strade comunali, 2° lotto - via Stretta, via Cavezzadoria e via dell'Alpino, in Comune di Remanzacco.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DI SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Il punto 25 dell'articolo 1 del decreto n. EST. 1658-D/ESP/4492 del 14 dicembre 2000 è rettificato come segue:

25) Partita catastale 5893,
foglio 4, mappale 451, di mq. 280,
superficie da espropriare: mq. 46,70,
R.D.: L.mq. 0
indennità: 67.000 + 0/2 = lire 33.500,
lire 33.500 x mq. 46,70 = lire 1.564.450,
lire 1.564.450 - 40% = L. 938.670
(euro 484,78)

Ditta catastale: Zanini Ottorino.

Trieste, 17 gennaio 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 23 gennaio 2001, n. EST. 16-D/ESP/4535. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori di costruzione locali nel cimitero di Glaunicco.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DI SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Camino al Tagliamento è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Comune di Camino al Tagliamento - Provincia di Udine

Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) Partita catastale 3292,
foglio 85, mappale 354 (ora 364), di mq. 929,
superficie da espropriare: mq. 12,
in natura: incolto,
R.D.: L.mq. 21,5 - R.D. x 10 = lire 215
indennità: 53.000 + 215/2 = lire 26.608
lire 26.608 x mq. 12 = lire 319.296
lire 319.296 - 40% = L. 191.578
(euro 98,94)

Ditta catastale: Tosin Franco nato a Camino al Tagliamento l'11 ottobre 1955.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 23 gennaio 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 12 febbraio 2001, n. 7/SASM.

Bando per l'accesso ai contributi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali. Approvazione.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che con la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 è costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

RICORDATO che l'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 del 1997 così come sostituito dal comma 210 dell'articolo 6 della legge regionale 2 del 2000, prevede che la Giunta regionale approvi il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2958 del 24 settembre 1999, registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999, Registro 2 - foglio 120, con la quale si approva l'indirizzo programmatico per il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, relativo all'anno 1999 ed in particolare il progetto «Sostegno alle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali» per l'importo di lire 700.000.000;

VISTO il D.P.G.R. n. 0477/Pres. del 27 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2001, Registro 1 - foglio 3 con cui è stato approvato il Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, istituito con l'articolo 4 della legge regionale 10 del 1997 soprarichiamata;

VISTO in particolare il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0479/Pres. del 27 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2001, Registro 1 - foglio 2, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 7 febbraio 2001 con il quale si è provveduto a disciplinare gli interventi contributivi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo;

VISTO il bando per la presentazione delle domande di concessione dei contributi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali, allegato quale parte integrante al presente atto;

VISTA la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

Art. 1

In attuazione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0479/Pres. del 27 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2001, Registro 1 - foglio 2, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 7 febbraio 2001, è approvato il bando per l'accesso ai contributi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali, nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il bando verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 febbraio 2001

BORTOTTO

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

(articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e D.P.G.R. n. 0479/Pres. del 27 dicembre 2000)

Bando per la presentazione delle domande di concessione dei contributi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali

1. Area di intervento

L'intervento contributivo si applica in area montana, ricadente nei territori delle comunità montane della Carnia, Canal del Ferro-Val Canale, Pedemontana del Livenza, Meduna-Cellina, Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina, del Gemonese, delle Valli del Torre e delle Valli del Natisone.

2. Beneficiari

Possono accedere ai contributi:

a) Comuni e altri Enti pubblici proprietari di bosco,

singoli o associati, proprietari privati, singoli o associati;

b) soggetti gestori di proprietà boscate pubbliche su delega del proprietario. Qualora il fornitore di servizio fosse un ente di mutuo sostegno quale una cooperativa, i servizi saranno accessibili a tutti;

c) imprese d'utilizzazione boschiva operanti sul territorio regionale;

d) imprese di prima trasformazione del legno operanti sul territorio regionale.

3. Interventi finanziabili e regime di aiuto

Gli interventi finanziabili riguardano:

a) utilizzazioni boschive in economia nelle forme dell'amministrazione diretta e dei cottimi di lavorazione;

b) martellate e redazione del relativo progetto di riqualificazione forestale e ambientale;

c) misurazione delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione;

d) direzione lavori di utilizzazione;

e) scortecciatura meccanica delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione;

f) vendita all'imposto, in allestimento tondo, delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione realizzata anche tramite la Borsa del Legno regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE; l'aiuto copre soltanto le spese legate al servizio e non al funzionamento del soggetto delegato alla vendita;

g) prelievo di soggetti con diametro inferiore a 17,5 cm effettuati contestualmente all'utilizzazione ordinaria;

h) manutenzione ordinaria della viabilità;

i) realizzazione di viabilità secondaria, come definita dalla normativa regionale di cui alla delibera giuntale 1245 del 23 marzo 1990;

j) recupero di soggetti isolati danneggiati da fenomeni naturali;

k) recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive;

l) operazioni di utilizzazione dei lotti boschivi condotte nel rispetto delle tecniche di selvicoltura naturalistica.

In relazione ai singoli interventi finanziabili, sono previsti regimi di aiuto specifici e differenziati, illustrati all'articolo 6, del Regolamento ed alle tabelle nel medesimo richiamate.

4. Requisiti per l'accesso ai contributi

I requisiti richiesti per l'accesso ai contributi per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 2 del presente bando sono:

– dimostrazione della proprietà o delega alla gestione della stessa;

– ubicazione del fondo in area montana, ricadente nei territori delimitati dalle comunità montane della Carnia, Canal del Ferro-Val Canale, Pedemontana del Livenza, Meduna-Cellina, Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina, del Gemonese, delle Valli del Torre e delle Valli del Natisone.

I requisiti richiesti per l'accesso ai contributi per i soggetti di cui alle lettere c) e d) del punto 2 del presente bando sono:

– iscrizione alla Camera di commercio industria e agricoltura (C.C.I.A.A.) nel settore delle utilizzazioni boschive;

– possesso del certificato di idoneità forestale rilasciato da uno degli Ispettorati ripartimentali delle foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

– aver ottemperato, negli ultimi due anni, a tutti gli obblighi derivanti dai contratti per i quali viene presentata richiesta di beneficio stipulati con gli enti pubblici proprietari di bosco.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di concessione del contributo deve essere redatta (per i soggetti privati in bollo) utilizzando il modello allegato al presente bando, disponibile presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio (Pordenone: corso Garibaldi, n. 66 - Tolmezzo: via San Giovanni Bosco, n. 8 - Udine: via Prefettura, n. 10) e pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 15 maggio 2001 presso gli uffici dello stesso Ispettorato. Le domande dovranno essere presentate direttamente all'Ispettorato ovvero, potranno essere spedite tramite servizio postale (sempre nei termini sopracitati).

6. Documentazione da allegare alla domanda

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica contenente il programma generale di spesa, redatta da dottore agronomo o dottore forestale abilitato.

Deve inoltre essere allegato:

- per i proprietari: (Comuni ed altri Enti pubblici, singoli o associati, proprietari privati, singoli o associati): visura catastale attestante la proprietà del bene o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- per i soggetti gestori di proprietà boscate pubbliche: atto di delega alla gestione della proprietà forestale.

Per le imprese di utilizzazione e imprese di prima trasformazione del legno:

- certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura nel settore delle utilizzazioni

boschive e certificato di idoneità forestale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni;

- se effettuati, dichiarazione di aver ottemperato negli ultimi due anni a tutti gli obblighi derivanti dai contratti stipulati con Enti pubblici proprietari di bosco.

7. Graduatoria e finanziamento delle domande

Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti verificano la documentazione presentata e la inviano, con il parere, alla Direzione regionale delle foreste.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande la Direzione medesima ed il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvedono alla formazione della graduatoria sulla base dei punteggi previsti nella tabella I) del Regolamento.

La graduatoria é approvata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le domande sono finanziate, secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il 30% delle risorse è comunque riservato alle imprese.

8. Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, provvede all'erogazione dei contributi ai beneficiari inseriti in graduatoria.

Ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo del 40% previa presentazione, solo per i beneficiari privati, di fideiussione ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e sottoscritta secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

Il saldo del 60% del contributo viene erogato a presentazione della documentazione prevista per le singole tipologie di intervento elencate dall'articolo 10 del Regolamento.

La richiesta di anticipo, e la documentazione finale devono essere presentate all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio che provvederà a trasmetterla al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per il tramite della Direzione regionale delle foreste.

In caso di revoca dei contributi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7.

9. Fonte del finanziamento

Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili le risorse del Fondo regionale per la montagna per l'ammontare di lire 700.000.000 per l'anno 1999 come stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2958 del 24 settembre 1999.

10. Trattamento dei dati personali

I dati personali richiesti verranno utilizzati ai fini dell'ammissione ai contributi in oggetto. Gli stessi dati verranno trattati esclusivamente dalla Direzione regionale delle foreste e dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

Titolari dei dati, per il periodo di possesso connesso alle diverse fasi procedimentali sono la Direzione regionale delle foreste e il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Responsabili dei dati, per gli stessi periodi sono il Direttore del Servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste e il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Gli interessati possono esercitare i diritti elencati all'articolo 13 della medesima legge.

11. Rinvio al Regolamento

Dove citato e per quanto non espressamente specificato nel presente bando, si fa rinvio al «Regolamento per l'attivazione di interventi contributivi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0479/Pres. del 27 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2001, Registro 1, foglio 2, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 7 febbraio 2001 e a disposizione presso le seguenti strutture regionali:

- Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone: corso Garibaldi, n. 66;
- Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo: via San Giovanni Bosco, n. 8;
- Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine: via Prefettura, n. 10;
- Direzione regionale delle foreste di Udine: via del Cotonificio, n. 127;
- Struttura stabile decentrata del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna di Tolmezzo: via della Vittoria, n. 15;
- Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna di Udine: via Cussignacco, n. 38.

La presente domanda, per i soggetti privati, deve essere redatta in bollo.

Allegato al bando

(La presente domanda, per i soggetti privati, deve essere redatta in bollo)

DOMANDA DI CONCESSIONE PER DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COLLEGATE ALLE UTILIZZAZIONI DEI PRODOTTI FORESTALI

(articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e D.P.G.R. n. 0479/Pres. del 27 dicembre 2000)

All'Ispettorato ripartimentale delle foreste
di . . . .
Via . . . . , n. . . . . .
. . . .
(cap) (città)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) . . . .
. . . .
nato/a a . . . . provincia . . . .
il ../../..... in qualità di . . . .
. . . .

CHIEDE

☐ di poter usufruire dei contributi destinati al sostegno delle seguenti attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, nel seguito riportati:

(barrare le caselle interessate)

☐ *(lettera a)* utilizzazioni boschive in economia nelle forme dell'amministrazione diretta e dei cottimi di lavorazione;

☐ *(lettera b)* martellate e redazione del relativo progetto di riqualificazione forestale e ambientale;

☐ *(lettera c)* misurazione delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione;

☐ *(lettera d)* direzione lavori di utilizzazione;

☐ *(lettera e)* scortecciatura meccanica delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione;

☐ *(lettera f)* vendita all'imposto, in allestimento tondo, delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione realizzata anche tramite la Borsa del Legno regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE;

☐ *(lettera g)* prelievo di soggetti con diametro inferiore a 17,5 cm effettuati contestualmente all'utilizzazione ordinaria;

☐ *(lettera h)* manutenzione ordinaria della viabilità;

☐ *(lettera i)* realizzazione di viabilità secondaria, come definita dalla normativa regionale di cui alla delibera giuntale 1245 del 23 marzo 1990;

☐ *(lettera j)* recupero di soggetti isolati danneggiati da fenomeni naturali;

☐ *(lettera k)* recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive;

☐ *(lettera l)* operazioni di utilizzazione dei lotti boschivi condotte nel rispetto delle tecniche di selvicoltura naturalistica.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

☐ Relazione tecnica **(per tutti)**

Per i proprietari: (Comuni ed altri Enti pubblici, singoli o associati, proprietari privati, singoli o associati):

☐ visura catastale attestante la proprietà del bene o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni;

Per i soggetti gestori di proprietà boscate pubbliche:

☐ atto di delega alla gestione della proprietà forestale;

Per le imprese di utilizzazione e imprese di prima trasformazione del legno:

☐ certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura nel settore delle utilizzazioni boschive e certificato di idoneità forestale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni;

☐ se effettuati, dichiarazione di aver ottemperato negli ultimi due anni a tutti gli obblighi derivanti dai contratti stipulati con Enti pubblici proprietari di bosco.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità che le notizie sopra riportate sono veritiere e complete.

Data, ...

Firma del richiedente . . . .

La firma non deve essere autenticata se la dichiarazione viene sottoscritta in presenza del funzionario incaricato o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO: BORTOTTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2001, n. 301.

Legge regionale 10/1997, articolo 4. Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. Piano di azione locale del Gruppo di azione locale Torre Leader. Modificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 13 marzo 1998, modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 24 aprile 1998, con la quale viene approvato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 (nel testo allora in vigore), il documento di indirizzo programmatico che definisce obiettivi, priorità, direttive generali e modalità per la predisposizione o la presentazione e per la selezione dei progetti finanziabili con il Fondo, con riferimento agli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 3190 del 30 ottobre 1998, con la quale si dettano direttive per l'attuazione dell'indirizzo programmatico adottato con la citata deliberazione giuntale n. 738 del 1998;

RICORDATO che le direttive adottate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 3190 del 1998 prevedono il finanziamento prioritario di piani di azione locale (d'ora in poi: PAL) relativi ai territori dei Comuni della Comunità montana delle Valli del Torre e della Comunità montana Valli del Natisone già individuati dal Programma LEADER II regionale (d'ora in poi: PLR) redatti ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II e della conseguente programmazione regionale (ovvero, nel rispetto delle norme che presiedono alla programmazione e alla realizzazione dei programmi di sviluppo locale di cui all'iniziativa LEADER II, fatta esclusione per le procedure attuative non riconducibili alle disposizioni normative e amministrative europee collegate ai meccanismi di cofinanziamento tramite i fondi strutturali europei, come quelle ricordate dai servizi della Commissione europea nella nota della Direzione generale VI - Agricoltura - del 9 ottobre 1998, prot. n. 38183), e una riserva di risorse finanziarie pari a lire 7.987.500.000, suddivisa in lire 4.270.500.000 per il PAL interessante l'area della Comunità montana delle Valli del Torre e in lire 3.717.000.000 per il PAL interessante l'area della Comunità montana Valli del Natisone;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 1º febbraio 2000, con la quale, ai sensi dell'indirizzo programmatico sopra ricordato, viene ammesso a finanziamento il PAL del gruppo locale Torre Leader, società consortile a responsabilità limitata con sede in Tarcento, e si indica la modalità attraverso cui vanno definite le procedure di controllo e modificazione dello stesso piano di azione locale;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 13 luglio 2000 dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per l'Amministrazione regionale, e dal Presidente di Torre Leader, allegato al decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 82/SASM del 13 luglio 2000;

CONSIDERATO che l'articolo 4 dell'accordo prevede che le modificazioni del PAL siano approvate dalla Giunta regionale;

ATTESO che il gruppo di azione locale Torre Leader, con nota del 21 dicembre 2000, prot. n. 363, ha presentato all'Amministrazione regionale una richiesta di modificazione del PAL, resasi necessaria per le mutate esigenze del territorio finalizzate a verificare l'attualità degli interventi e la loro rispondenza al contesto socioeconomico ed istituzionale;

VISTA la nota del GAL Torre Leader prot. n. 41 del 22 gennaio 2001 con la quale si specificano alcuni aspetti inerenti all'attività delle azioni 2.2 e 3.1 intervento 4;

CONSIDERATO che le modificazioni appaiono coerenti con il PLR e con le indicazioni dell'indirizzo programmatico approvato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 1998, specificando che relativamente alla promozione dell'azione 3.1 intervento 4 la medesima deve essere direttamente collegata con la valorizzazione delle produzioni tipiche locali e non concretizzarsi in aiuti alle singole imprese di settore;

RITENUTO di dover approvare le modificazioni proposte dal GAL riportate nella nuova tabella finanziaria che sostituisce quella adottata dalla Giunta Regionale con delibera n. 197 del 1º febbraio 2000;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare le modificazioni del PAL del gruppo di azione locale Torre Leader Soc. cons. a r.l., con sede a Tarcento, richieste con nota del 21 dicembre 2000, prot. n. 363, specificando che relativamente alla promozione dell'azione 3.1 intervento 4 la medesima deve essere direttamente collegata con la valorizzazione delle produzioni tipiche locali e non concretizzarsi in aiuti alle singole imprese di settore;
- il nuovo quadro finanziario del PAL del gruppo di azione locale Torre Leader Soc. cons. a r.l. è riportato nella tabella allegata al presente atto, che sostituisce quella allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 1º febbraio 2000.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

TORRE LEADER
PIANO D'AZIONE LOCALE
(QUADRO FINANZIARIO IN LIRE)

AZIONI	INVESTIMENTO/COSTO PREVISTO				
	FONDO MONTAGNA	COFINANZIAMENTO LOCALE			TOTALE
		PUBBLICO	PRIVATO	TOTALE	
SOTTOMISURA B.1 – Assistenza allo sviluppo rurale					
Azione 1.1 – Assistenza tecnica ai promotori di sviluppo locale	24.000.000	-	-	-	24.000.000
Azione 1.2 – Sensibilizzazione della popolazione	6.000.000	-	-	-	6.000.000
Azione 1.4 – Comunicazione ed informazione	30.000.000	-	-	-	30.000.000
Azione 1.5 – Sostegno alla gestione del GAL	562.200.000	-	-	-	562.200.000
TOTALE SPESE GESTIONE GAL	562.200.000	-	-	-	562.200.000
Azione 1.5 – Monitoraggio e consulenze	42.300.000	-	-	-	42.300.000
TOTALE SOTTOMISURA B.1	**664.500.000**				**664.500.000**
SOTTOMISURA B.2 – Servizi					
Azione 2.1 – Realizzazione di un centro servizi alla popolazione ed alle imprese	164.000.000	-	-	-	164.000.000
Azione 2.2 – Servizi alle imprese	400.000.000	-	266.000.000	266.000.000	666.000.000
TOTALE SOTTOMISURA B.2	**564.000.000**		**266.000.000**	**266.000.000**	**830.000.000**
SOTTOMISURA B.3 – TURISMO RURALE					
Azione 3.1 – Valorizzazione delle produzioni viti-vinicole autoctone	788.000.000	30.000.000	220.000.000	250.000.000	1.038.000.000
Azione 3.2 – Agricoltura biologica di qualità e di nicchia	385.000.000	-	577.500.000	577.500.000	962.500.000
Azione 3.3 – Costituzione di nuove imprese	194.000.000	-	129.000.000	129.000.000	323.000.000
Azione 3.4 – Creazione posti letto alberghieri ed extralberghieri	400.000.000	50.000.000	-	50.000.000	450.000.000
Azione 3.5 – Commercializzazione delle produzioni ed animazione turistica	140.000.000	-	140.000.000	140.000.000	280.000.000
TOTALE SOTTOMISURA B.3	**1.907.000.000**	**80.000.000**	**1.066.500.000**	**1.146.500.000**	**3.053.500.000**

SOTTOMISURA B.4 – Tutela e valorizzazione dell'ambiente					
Azione 4.1 – Miglioramento e valorizzazione delle risorse forestali	225.000.000	-	75.000.000	75.000.000	300.000.000
Azione 4.2 – Parchi ed aree protette	80.000.000	5.000.000	-	5.000.000	85.000.000
Azione 4.3 – Valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche	830.000.000	58.000.000	-	58.000.000	888.000.000
TOTALE SOTTOMISURA B.4	**1.135.000.000**	**63.000.000**	**75.000.000**	**138.000.000**	**1.273.000.000**
TOTALE PIANO D'AZIONE LOCALE	**4.270.500.000**	**143.000.000**	**1.407.500.000**	**1.550.500.000**	**5.821.000.000**

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 365. (Estratto).

Comune di Muzzana del Turgnano. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 46 del 10 ottobre 2000, di approvazione della variante generale al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1123 del 21 aprile 2000 in merito alla variante generale al Piano regolatore generale del Comune di Muzzana del Turgnano, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 46 del 10 ottobre 2000;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 46 del 10 ottobre 2000, di approvazione della variante generale al Piano regolatore generale del Comune di Muzzana del Turgnano, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 392. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia). Autorizzazione alla alienazione di un terreno di presunto uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di autorizzare l'alienazione, da parte del Comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia), di un'area di presunto uso civico, così identificata: porzione di mq. 810 della p.c. 1705/6 del Comune censuario di San Michele del Carso, iscritta nella P.T. 78, c.t. 10 dell'Ufficio tavolare di Gorizia, al prezzo di lire 61.381 al mq.;

2. di prescrivere che la presente autorizzazione decada qualora, entro un anno dalla sua comunicazione al Comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia), la medesima Amministrazione comunale non realizzi l'alienazione prevista;

3. di prescrivere che il Comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia) dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti di cui al punto 2. al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici ed alla Direzione regionale per le autonomie locali;

4. di prescrivere che la somma che il Comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia) ricaverà dalla alienazione di cui alla presente delibera sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune medesimo, con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale a favore della popolazione di San Michele del Carso;

5. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 402.

Regio decreto 267/1942, articolo 195. Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «CO.M.EDI.L. Coop. meccanica edile di lavoro - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Codroipo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della cooperativa «CO.M.EDI.L. Coop. Meccanica Edile di Lavoro - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Codroipo, emessa dal Tribunale di Udine addì 16 novembre 2000, depositata in Cancelleria in data 17 novembre 2000;

RAVVISATA, pertanto, la necessità prevista dalla sentenza succitata di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 195 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 14 dicembre 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella, n. 16, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa «CO.M.EDI.L. Coop. Meccanica Edile di Lavoro - Piccola società cooperativa a r.l» con sede in Codroipo, costituita il 4 dicembre 1998, per rogito notaio dott. Giorgio Maraspin di Codroipo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella, n. 16, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 403.

Articolo 2540 codice civile. Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di produzione e lavoro Ciak 90 a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 3 novembre 2000 alla «Società cooperativa di produzione e lavoro Ciak 90 a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 14 dicembre 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella, n. 16, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Società cooperativa di produzione e lavoro Ciak 90 a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine, costituita il 11 novembre 1989, per rogito notaio dott. Nicola Chiumarulo di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella, n. 16, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2001, n. 472.

Abolizione della partecipazione degli assistiti al costo delle prescrizioni inerenti all'assistenza farmaceutica integrativa regionale (A.F.I.R.).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il comma 2, dell'articolo 85, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), il quale dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2001, è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi A) (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, a totale carico del Servizio sanitario nazionale con corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta) e B) (farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera A), di rilevante interesse terapeutico, con partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% del prezzo di vendita al pubblico) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTA la nota del 27 dicembre 2000, prot. n. 25570/Amm. 8, indirizzata ai direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari, con cui la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ha ritenuto, per motivi di logicità e coerenza con le disposizioni recate dal precitato comma 2, dell'articolo 85 della legge n. 388/2000, di disporre la sospensione, nelle more dell'adozione di un apposito provvedimento da parte della Giunta regionale, del pagamento della quota fissa per ricetta (lire 3000 per prescrizioni del fabbisogno mensile di un unico prodotto e lire 6000 per prescrizioni del fabbisogno mensile di più prodotti e ausili sanitari) sulle prescrizioni inerenti all'assistenza farmaceutica integrativa regionale (A.F.I.R.), di cui alla deliberazione giuntale 22 novembre 1991, n. 6033 recante: «Atto di indirizzo e coordinamento per la regolamentazione dell'assistenza farmaceutica integrativa regionale (A.F.I.R.)», e successivi provvedimenti modificativi ed integrativi;

CONSIDERATO che, consistendo l'assistenza integrativa in argomento nell'erogazione, in regime di assistenza diretta, di medicinali, presidi medico chirurgici, diagnostici, prodotti dietetici, ausili sanitari ed articoli di medicazione, nei confronti di categorie di assistiti affetti da determinate forme patologiche o invalidanti (pazienti affetti da errori metabolici congeniti, nefropatici, diabetici, incontinenti, pazienti affetti da fibrosi cistica del pancreas ecc.), appare logico e coerente che all'abolizione dei tickets sui farmaci, disposta dal comma 2, dell'articolo 85, della legge n. 388/2000, si accompagni anche l'abolizione della quota fissa sulle prescrizioni dell'A.F.I.R. che, come innanzi accennato, riguardano particolari categorie di assistiti;

RITENUTO, quindi, di condividere ed avallare l'iniziativa assunta, dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, tramite l'anzidetta nota n. 25570/2000, con cui è stato sospeso il pagamento del ticket sulle prescrizioni inerenti all'A.F.I.R., e di disporre, quindi, l'abolizione della quota fissa, su dette prescrizioni, a decorrere dal 1º gennaio 2001;

TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di condividere ed avallare, per i motivi esposti in narrativa, l'iniziativa assunta, dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, tramite la nota del 27 dicembre 2000, prot. n. 25570/Amm. 8, indirizzata ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, con la quale è stata disposta la sospensione del pagamento della quota fissa per la prescrizione di prodotti ed ausili sanitari inerenti all'Assistenza farmaceutica integrativa regionale, a decorrere dal 1º gennaio 2001;

2. di stabilire, a decorrere dal 1º gennaio 2001, l'abolizione della quota fissa, per ricetta, di lire 3000 (tremila) per prescrizioni del fabbisogno mensile di un unico prodotto e di lire 6000 (seimila) per prescrizioni del fabbisogno mensile di più prodotti ed ausili sanitari relative all'anzidetta assistenza farmaceutica integrativa;

3. di riservarsi di rivedere la materia qualora, in base all'andamento della spesa sanitaria, si rendesse necessario reintegrare la predetta forma di partecipazione al costo delle prestazioni A.F.I.R.;

4. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Iscrizione di 16 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile dell'8 febbraio 2001, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Progetto Servizi Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
2. «Euroservizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;
3. «Diamante Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;

4. «CO.SE.TRA. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cormons;
5. «Nerofumo Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;
6. «MA-CRO Piccola Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli.

Sezione pesca:

1. «Piccola Società cooperativa pescatori Dolli a r.l.», con sede in Trieste;
2. «Piccola Società cooperativa pescatori Marilaura a r.l.», con sede in Trieste;
3. «Piccola Società cooperativa pescatori Sirena a r.l.», con sede in Trieste.

Sezione miste:

1. «Albergo Diffuso Comeglians - Soc. coop. a r.l.», con sede in Comeglians;
2. «Ragnatela - Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Majano;
3. «Cooperativa Vittorio Bachelet - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste;
4. «Nuova Ricerca Educativa Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Tolmezzo;
5. «Consorzio Sociale Isontium - Soc. coop. a r.l.», con sede in Savogna d'Isonzo;
6. «Da amici viviamo insieme dividendo esperienze - Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Tolmezzo.

Sezione cooperazione sociale:

1. «Ragnatela - Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Majano;
2. «Da amici viviamo insieme dividendo esperienze - Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Tolmezzo;
3. «Nuova ricerca educativa coop. sociale a r.l.», con sede in Tolmezzo.

Sezione agricoltura:

1. «Azienda agricola il Sampogn Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Raveo.

Trasferimento di sezione di 1 società cooperativa iscritta al Registro regionale.

Con decreto assessorile del 19 febbraio 2001 la società cooperativa «Padre Giacomo Montanari - Soc. coop. Sociale a r.l.», con sede in Villesse, è stata trasferita dalla sezione consumo alla sezione miste, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

Iscrizione di 2 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 19 febbraio 2001, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione cooperazione sociale:

1. «Padre Giacomo Montanari - Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Villesse;
2. «Laboratorio Scuola Piccola Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Porcia.

Cancellazione di 4 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 21 febbraio 2001, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Il Sole - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
2. «I.P.R.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Daniele del Friuli.

Sezione edilizia:

1. «Cooperativa Edilizia Fogoler - Soc. coop. a r.l.», con sede in Claut.

Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 codice civile:

1. «M.I.P.A. - Mutualità isontina previdenza assistenza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 96 del 27 novembre 2000 il Comune di Campoformido ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 23 al P.R.G.C. sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica con valenza di PIP della zona omogenea D2 «Pannellia».

Con deliberazione consiliare n. 2 dell'11 gennaio 2001, il Comune di Codroipo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al P.R.P.C. ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Majano. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 13 del 16 gennaio 2001 il Comune di Majano ha approvato, respingendo l'osservazione presentata, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 8 al Piano regolatore generale, approvando pertanto la variante medesima.

Comune di Monfalcone. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 94 del 20 dicembre 2000 il Comune di Monfalcone ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 34 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 111 del 27 novembre 2000 il Comune di Pordenone ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 34 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 34 al P.R.G. sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

(1ª Serie speciale n. 6 del 7 febbraio 2001)

Ricorso per questione di legittimità costituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia avente per oggetto «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili».

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 gennaio 2001 (della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Lavoro - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili - Convenzioni tra Regioni e Ministero del lavoro per l'impiego delle risorse del Fondo per l'occupazione destinate alle attività socialmente utili - Predeterminazione, ad opera del D.L. n. 346/2000, dei relativi contenuti organizzativi, finanziari e funzionali - Denunciata violazione della potestà legislativa primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione - Lesione del principio di leale collaborazione - Incidenza sul buon andamento degli uffici regionali - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale e dell'obbligo di copertura delle spese.

– D.L. 24 novembre 2000, n. 346, articolo 2, commi 2 e 3;

- Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, articoli 4, n. 1, e 48;
- Costituzione, articoli 81, quarto comma, e 97.

Ricorso per questione di legittimità costituzionale proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, giusta delibere della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 3892 e 21 dicembre 2000 n. 3998 rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi di Padova e Luigi Manzi di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente «pro tempore» del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura generale dello Stato, per la declaratoria di illeggittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 e 2, comma 2 e 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 (recante «Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili».

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, lo Stato è nuovamente intervenuto nell'ambito materiale designato dei «lavori socialmente utili»: dunque, in un campo riservato alle attribuzioni proprie, per ciò solo regolabili con assoluta discrezionalità. Nell'avvalersi della fonte normativa precaria dell'atto avente forza di legge prevista dall'articolo 77 della Costituzione, ha principalmente integrato quanto stabilito dall'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, quest'ultimo riguardante «Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

2. L'articolo 2 del decreto-legge n. 346/2000 dispone - oltre al differimento della data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria (comma 1) - che possano essere stipulate le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo, n. 81/2000, nonché convenzioni ulteriori tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione» e «in riferimento a situazioni straordinarie» (comma 2).

Ciò che conta è che il testo del decreto-legge, invece di limitarsi alla previsione dello strumento negoziale (com'è, ad esempio, nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 81/2000), predetermina il contenuto delle convenzioni, dal momento, che le medesime debbono necessariamente prevedere (come si desume dall'uso del predicato verbale «prevedono»):

a) la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno: non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche a copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, del 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'I.N.P.S.; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente, finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazioni di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001, verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999;

c) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà».

A ciò si aggiunga che l'attivazione delle convenzioni comporta che sia trasferita alle regioni la «responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie» (comma 3), ed è infine prevista la facoltà - per regioni ed enti locali - di effettuare, a certe condizioni «assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili» (comma 5).

3. Ove si legga anche affrettatamente il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 346/2000, ci si avvede che esso contrasta con una molteplicità di parametri fissati in norme di rango costituzionale.

a) Sotto un primo profilo, l'analitica e unilaterale puntualizzazione del contenuto della convenzione, nel prevedere azioni da compiere da parte della regione, attraverso l'utilizzo di proprio personale e di proprie strutture, finisce per porsi in contrasto con il dettato dell'articolo 4, n. 1), dello Statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale n. 1/1963), il quale attribuisce alla potestà legislativa regionale primaria la materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione».

È evidente, infatti, che tale contenuto convenzionale imposto esclude che la regione possa valutare autono-

mamente l'incidenza e, quindi, la ricaduta sulle proprie strutture degli obiettivi più generali e delle opzioni più concrete unilateralmente individuati dallo Stato: il quale, se ha il diritto di avvalersi dell'ordinamento dei livelli substatali di governo ha il dovere, tuttavia, di operare nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, evitando intromissioni che, ove considerate sul piano organizzativo, sono lesive delle accennate, sicure prerogative costituzionali, che oltretutto «non incontrano il limite degli interessi» (come rileva Paladin, Diritto regionale, Padova, 2000, 126).

b) Sotto un secondo e connesso profilo, le censure suindicate comportano la violazione, altresì, dell'articolo 97 della Costituzione: nel senso che le disposizioni del decreto-legge sono suscettibili di incidere sul funzionamento ottimale degli uffici regionali, là dove appunto l'articolo 2 del testo normativo indica, relativamente ai «programmi di stabilizzazione» dei «soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili» (ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000), quantità di persone e ammontari di risorse, senza che sia possibile individuarne la ricaduta nell'ambito di un rapporto Stato-Regioni reciprocamente libero, come deve essere quando si misurano l'autonomia di una parte con l'autonomia della controparte. Ed è qui che si concretizza una evidente lesione dell'autonomia funzionale della regione.

c) Sotto un terzo rilevante profilo, è l'insieme delle previsioni dell'articolo 2, riguardanti l'autonomia finanziaria, a collidere con quanto stabilito dall'articolo 48 dello Statuto, là dove questo prevede che «la regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale ...».

Infatti, come si avrà modo di chiarire in una successiva memoria, il vincolo delle risorse posto dall'articolo 2, secondo comma (si tratta dell'inciso «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione»), combinato con determinazioni quantitative di interventi rigide (sub lettera a) si parla di «indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del minimo dei soggetti appartenenti al bacino regionale») e con l'attribuzione alla regione della «responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie» (articolo 2, terzo comma), finisce per interferire con le scelte, sicuramente riservate dallo Statuto alla regione, di modulare gli interventi sopportabili con le risorse disponibili: le quali, ultime, neppure certe e non commisurabili alla percentuale rigida di soggetti appartenenti al bacino regionale possono, a conti fatti, essere inadeguate, comportando, per ciò solo, pure la violazione dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

P.Q.M.

La regione ricorrente chiede che l'eccellentissima Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346.

Padova-Roma, addì 22 dicembre 2000

Avvocato prof. Mario Bertolissi

Avvocato Luigi Manzi

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 26 dell'1 febbraio 2001)

LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2. (Estratto).

Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato.

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

(omissis)

Art. 5

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: «ordinamento giuridico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento giuridico della Repubblica»;

c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;

d) all'articolo 12, le parole: «ed il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «e il Presidente della Regione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di

governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza di sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei compoentni il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge, sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento»;

f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero di membro del Parlamento europeo»;

g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato;

h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: «o quando non sia in grado di funzionare» sono soppresse;

i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale»;

l) all'articolo 23, le parole: «o il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «o il Presidente della Regione»;

m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;

n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale»;

o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 della Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizio-

ni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposta dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il Comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i Comuni di Erto-Casso e di Cimolais; sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge costituzionale.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge costituzionale.

Art. 7

(Norme in materia di elezioni regionali)

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede cori decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Avvertenza:

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 26 febbraio 2001, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Si richiama l'attenzione sull'«Avvertenza» pubblicata alla pagina 18 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, nonché sull'«Errata corrige», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 32 dell'8 febbraio 2001)

MINISTERO DELLA DIFESA

Comunicato relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Paluzza.

I sunti del decreto inteministeriale relativo a quanto in oggetto, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2001, pagina 79, e nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2001, pagina 76, sono errati e, pertanto, il sunto corretto è il seguente:

«Con decreto inteministeriale n. 1115-bis in data 6 dicembre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex poligono di tiro a segno» sito nel Comune di Paluzza (Udine) riportato nel catasto del Comune Censuario medesimo alla partita n. 1, foglio n. 47, mappale n. 5, del N.C.T. ed alla partita n. 824, foglio n. 28, mappale n. 3254 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 6.550.».

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

Ripartizione a livello provinciale di ulteriori quote per autorizzazioni al lavoro a tempo determinato e indeterminato per cittadini stranieri.

IL COMITATO PROGRAMMATICO
E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTO l'articolo 3, comma 4 del citato Testo Unico sull'immigrazione il quale prevede che, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio vengano definite le quote massime di stranieri da ammettere nel terri-

torio dello Stato per lavoro subordinato, autonomo e per garanzia;

VISTI gli artt. 21, 22 e 24 del Testo Unico medesimo i quali consentono l'ingresso nel territorio dello Stato degli stranieri, previa richiesta di autorizzazione al lavoro ai competenti uffici del lavoro nel rispetto dei limiti numerici quantitativi e qualitativi di cui all'articolo 3, comma 4 del citato T.U.;

VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2000 sulla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri per l'anno 2000;

VISTE le circolari del Ministero del lavoro n. 11 del 17 febbraio 2000, n. 117 del 20 marzo 2000 e n. 39 del 14 luglio 2000, con le quali sono state attribuite alla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, complessivamente n. 2223 quote;

VISTA la lettera circolare del Ministero del lavoro n. 5780 dell'8 novembre 2000, portata a conoscenza del competente Servizio dell'A.R.I. in data 22 dicembre 2000, tramite la D.P.L. di Trieste, con la quale vengono attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ulteriori 162 quote di ingresso per cittadini stranieri per l'anno 2000, per occupazione a tempo determinato ed indeterminato in favore di cittadini extracomunitari provenienti da tutti gli stati con esclusione di quelli con cui l'Italia ha stipulato apposite convenzioni in materia di lavoro subordinato (Albania, Marocco, Tunisia e Romania);

CONSIDERATO che alla data del 1° dicembre 2000 risultano giacenti, per assenza di quote, nella Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1817 domande relative ad autorizzazioni per l'assunzione di lavoratori di cui al punto precedente;

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla ripartizione a livello provinciale delle quote assegnate, sulla base delle sotto indicate percentuali di domande giacenti in ciascuna provincia per autorizzazioni al lavoro a tempo determinato e indeterminato, con esclusione di quelle presentate per cittadini provenienti da Albania, Tunisia, Marocco e Romania, calcolate sul totale delle domande con le medesime tipologie, giacenti a livello regionale;

PROVINCIA	Udine		Pordenone		Gorizia		Trieste		TOTALE	
TOTALE	948	52%	210	12%	190	10%	469	26%	1817	100%

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di suddividere le ulteriori quote concesse nelle quattro province, sulla base delle percentuali suindicate, nelle misure indicate nella seguente tabella;

PROVINCIA	Udine	Pordenone	Gorizia	Trieste	TOTALE
TOTALE	84	20	16	42	162

CONSIDERATA la necessità di procedere all'evasione delle richieste di autorizzazione in ordine cronologico di protocollo di arrivo in ogni provincia;

VALUTATA l'esigenza di derogare a quanto sopra detto nel caso di eventuali richieste di autorizzazioni per cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno diverso da quello per lavoro, ai quali la normativa consente la conversione della causale del permesso medesimo in quella di «lavoro subordinato», e, pertanto, di procedere immediatamente al rilascio delle predette autorizzazioni limitatamente ai casi in cui un ritardo nell'emissione dell'autorizzazione possa pregiudicare la validità del permesso di soggiorno medesimo;

DELIBERA

sulla base di quanto in premessa specificato:

1) di attribuire alle quattro province della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le ulteriori n. 162 quote assegnate, secondo le percentuali di cui in premessa, nelle seguenti misure: Udine n. 84, Pordenone n. 20, Gorizia n. 16, Trieste n. 42;

2) di provvedere all'evasione delle richieste di autorizzazione in ordine cronologico di protocollo di arrivo in ogni provincia con la possibilità di derogare a quanto detto nel caso di eventuali richieste di autorizzazioni per cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno diverso da quello per lavoro, ai quali la normativa consente la conversione della causale del permesso medesimo in quella di «lavoro subordinato», e, pertanto, di procedere immediatamente al rilascio delle predette autorizzazioni limitatamente ai casi in cui un ritardo nell'emissione dell'autorizzazione possa pregiudicare la validità del permesso di soggiorno medesimo.

(Delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 57 del 14 dicembre 2000, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 313 del 2 febbraio 2001)

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE
(Trieste)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'appalto del servizio di scavo fosse e sfalcio erba, periodo: 1° aprile 2001-31 dicembre 2004.

Si rende noto che il Comune di San Dorlingo della Valle/Dolina indice per il giorno 26 marzo 2001 alle ore 11.00 un pubblico incanto per l'appalto del servizio di scavo fosse e sfalcio erba 1° aprile 2001 - 31 dicembre 2004, per un importo a base d'asta di lire 202.000.000 (104.324,29 euro) I.V.A. esclusa.

Per il ritiro dei relativi bando di gara e capitolato d'oneri gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di Segreteria ovvero, per ulteriori informazioni, all'Ufficio appalti e contratti (telefono 040/8329243 - fax 040/228874 - e-mail: appalti@com-san-dorligo-della-

Valle.regione.fvg.it) da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

San Dorligo della Valle, 20 febbraio 2001

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
APPALTI E CONTRATTI:
dott. Mitja Ozbič

COMUNE DI TRIESTE

Servizio contratti e grandi opere

Bando di gara mediante procedura ristretta accelerata per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa suddiviso in 5 lotti.

1. Ente appaltante: Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2. Categoria 6 - CPC ex 81, 812, 814 - Servizio di copertura assicurativa suddiviso nei sottoelencati lotti:

Lotto 1 - Responsabilità civile generale, incendio e rischi assimilabili
Importo a base di gara lire 6.315.000.000 - euro 3.261.425,32 imposte comprese;

Lotto 2 - Infortuni
Importo a base di gara lire 240.000.000 - euro 123.949,66 imposte comprese;

Lotto 3 - Furto e rapina beni museali e comunali
Importo a base di gara lire 225.000.000 - euro 116.202,80 imposte comprese;

Lotto 4 - Trasporto beni museali
Importo a base di gara lire 60.000.000 - euro 30.987,41 imposte comprese;

Lotto 5 - Kasko
Importo a base di gara lire 60.000.000 - euro 30.987,41 imposte comprese.

3. Luogo di esecuzione: Comune di Trieste.

4.b. Riferimenti legislativi: articoli 6 - 1.b), 10 - comma 8, 23 1. a) e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5./6./7. Non sono ammesse varianti

8. Durata del servizio: dalle ore 24.00 del 1° maggio 2001 alle ore 24.00 del 1° maggio 2004, fatta eccezione della garanzia Kasko che decorre invece dalle ore 24.00 del 1° giugno 2001.

9./10.a) La procedura accelerata è motivata dal fatto che l'analisi dei rischi ha richiesto tempi più lunghi del previsto.

b) Termine di ricezione delle domande di partecipazione: ore 12 del giorno 22 marzo 2001.

c) Indirizzo al quale devono pervenire le domande: Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap 34121 Trieste - Italia.

d) Le domande vanno redatte in lingua italiana e devono essere in regola con le disposizioni italiane vigenti in materia di bollo.

11. Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta: entro il giorno 2 aprile 2001.

12. a) Cauzione provvisoria: lire 126.300.000 - euro 65.228,51 (lotto 1); lire 4.800.000 - euro 2.478,10 (lotto 2); lire 4.500.000 - euro 2.324,06 (lotto 3); lire 1.200.000 - euro 619,75 (lotto 4); lire 1.200.000 - euro 619,75 (lotto 5), da presentare con l'offerta;

b) Cauzione definitiva 10% dell'importo di aggiudicazione, per ogni lotto.

13. Le Imprese assicuratrici interessate, che potranno formulare offerta per uno o più lotti, dovranno produrre unitamente alla domanda di partecipazione, nella quale dovranno indicare per quale lotto intendono partecipare alla gara, la seguente documentazione:

a) dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni attestante l'iscrizione, per attività assicurativa, da almeno dieci anni, alla Camera di Commercio o per le Imprese straniere ad Ufficio equivalente;

b) copia delle certificazioni dell'I.S.V.A.P. - Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private o analoga certificazione per le Imprese straniere, attestanti il regolare esercizio, con l'indicazione dei rami autorizzati ed effettivamente esercitati, di data non antecedente a tre mesi dalla data del presente bando;

c) copia dell'estratto del bilancio degli ultimi tre anni dal quale risulti il possesso di un capitale sociale non inferiore a complessive lire 6 miliardi 315 milioni - euro 3.261.425,32 per il lotto 1; lire 240 milioni - euro 123.949,66 per il lotto 2; lire 225 milioni - euro 116.202,80 per il lotto 3; lire 60 milioni - euro 30.987,41 per ciascuno dei lotti 4 e 5.

In caso di Raggruppamenti temporanei d'Imprese assicuratrici tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento dovranno presentare la documentazione di cui sopra.

14. Criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto, per il singolo lotto, il premio più basso a parità di condizioni assicurative come previste nel «Capitolato».

L'Amministrazione effettuerà per il lotto 1 la verifica stabilita per le offerte anormalmente basse dall'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Non sono ammesse offerte in aumento.

15. Altre informazioni: per eventuali informazioni (in lingua italiana):

- di carattere tecnico rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio programmazione acquisti - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - III piano - stanza n. 120 - telefono n. 040/6754535 presso il quale sono in visione il bando di gara ed il Capitolato speciale d'appalto;
- di carattere amministrativo rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Procureria, n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono n. 040/6754668 - fax n. 040/6754932.

16. Il presente bando viene inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee il giorno 23 febbraio 2001.

Trieste, 23 febbraio 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

FONDAZIONE FILANTROPICA ANANIAN
TRIESTE

Avviso di asta pubblica per la vendita dello stabile sito in via Mazzini, 16 a Trieste.

Avviso di asta pubblica per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta a corpo di lire 790.000.000 (euro 408.000,95), ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per la vendita dello stabile sito in via Mazzini, 16 a Trieste (P.T. 788 di Trieste), composto da cinque livelli di piano più sottotetto.

L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, di versamento del deposito cauzionale ed ogni informazione relativa all'oggetto della vendita indicata sono precisate nel Capitolato speciale d'oneri, che può essere richiesto all'Amministrazione della Fondazione a Trieste in via Pascoli, n. 31, telefono 040/3736210, fax 040/3736220, dietro presentazione della ricevuta di versamento/bonifico del costo relativo, fissato in lire 50.000 (euro 25,82), sul c/c di Tesoreria dell'Ente n. 11111/40 cod. ABI 05336, cod. CAB 02203 Banca Popolare FriulAdria, filiale di via Conti, 1/A, Trieste, n. 179. I plichi contenenti l'offerta e la documentazione allegata dovranno pervenire all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 marzo 2001 esclusivamente a mezzo di spedizione raccomandata postale. L'apertura delle offerte avrà luogo a Trieste, presso la sede dell'Ente, in via Pascoli, 31, il giorno 27 marzo 2001 alle ore 10.00. Responsabile del procedimento: dott. Fabio Bonetta.

Trieste, 21 febbraio 2001

IL DIRETTORE GENERALE:
(firma illeggibile)

COMUNE DI CORDOVADO
(Pordenone)

Avviso di deposito della Variante n. 5 al P.R.P.C. - Piano di recupero di iniziativa pubblica del centro storico del Comune di Cordovado.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 41 del 29 dicembre 2000, il Consiglio comunale ha adottato la Variante n. 5 al P.R.P.C. - Piano di recupero di iniziativa pubblica - del centro storico del Comune di Cordovado, relativa alle aree di coordin. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 16 e 19.

Il suddetto Piano, verrà depositato presso la Segreteria comunale in tutti i suoi elementi, durante l'orario d'ufficio, per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni.

Cordovado, lì 15 febbraio 2000

IL SINDACO:
Bertocco Augusto

COMUNE DI PRAVISDOMINI
(Pordenone)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

TITOLO IV

SERVIZI - ACCORDI DI PROGRAMMA - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

TITOLO V

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Introduzione storica allo Statuto del Comune di Pravisdomini

PRAVISDOMINI

Antichissime sono le origini di Pravisdomini e delle sue frazioni. I primi insediamenti umani risalgono al neolitico (1250 a.C.) come confermano alcuni rinvenimenti di selci lavorate sulle rive del fiume Sile a Panigai.

Tra il materiale archeologico custodito nella sede municipale vi sono anche numerosi pezzi di manufatti in ceramica riconducibili all'Età del bronzo.

Sono stati trovati, inoltre, reperti d'epoca romana, attestanti la centuriazione della zona, nonché pezzi di origine medievale.

Il toponimo, che compare solo dopo il Mille, deriva dal latino «pratum vice domini», che senz'altro stava ad indicare i possedimenti di un vicedomino, ossia di un amministratore dipendente dal Patriarca di Aquileia e dal Vescovo di Concordia.

Originariamente parte del feudo di Frattina cominciò ad avere sviluppo autonomo molto probabilmente con Gregorio «Squarra» della Frattina (1306) e successivamente con Enrico (1354), che ne furono i vicedomini in quegli anni.

La Villa di Pravisdomini divenne Parrocchia già nel 1434 staccandosi da Azzano, ma la primitiva chiesa di S. Antonio Abate, insieme al resto dell'abitato, venne distrutta dai turchi durante l'invasione del 1477, che interessò tutto il Friuli.

L'edificio venne ricostruito undici anni dopo dagli abitanti e consacrato il 1º maggio 1488 dal vescovo di Nizza, come si legge nell'antica iscrizione che si trova all'interno. Successivamente, la chiesa venne affrescata e decorata dal pittore sanvitese, Pomponio Amalteo, che si suppone abbia terminato i lavori nel 1579, e di cui rimangono il gigantesco S. Cristoforo, ormai poco visibile, sul lato sud della cinta perimetrale esterna e la maestosa pala della Resurrezione sovrastante l'altare maggiore.

La chiesa fu rimaneggiata più volte nei secoli suc-

cessivi, mantenendo all'esterno la linea romanica, insieme al campanile le cui origini risalgono al 1200. L'interno invece venne restaurato nel 1886 con poco riguardo per lo stile originario, i cui elementi caratterizzanti sono invece stati riportati alla luce con gli ultimi restauri effettuati tra il 1988 e il '90 ad opera della Sovritendenza delle Belle Arti.

Si possono attualmente ammirare affreschi antecedenti all'Amalteo, attribuiti ad Antonio da Firenze, nonché le belle capriate che erano state nascoste da un tardogotico soffitto a vela. Come molto probabilmente la primitiva chiesa, si può supporre che i Frattina abbiano fatto costruire anche il bel palazzo settecentesco, poi dei Girardi, situato nel centro di Pravisdomini, degno di nota per le sue decorazioni murali e l'originale timpano arcuato.

Costruito all'inizio di questo secolo ma sullo stile delle ville settecentesche è l'altro palazzo Girardi, da qualche anno sede del Comune. La struttura ripropone gli elementi architettonici dell'epoca: timpano frontale e triplice ordine di finestre.

Del settecento è poi la villa Morocutti, che fu abitata dall'agiata famiglia di possidenti da cui prende il nome già nella prima metà del secolo. Il fabbricato è costituito dalla residenza signorile e da un annesso rustico. Si può notare, inserito nel timpano, lo stemma gentilizio dei Mocenigo, nobile famiglia veneziana che doveva avere dei possedimenti nel territorio. Altro bel palazzo settecentesco doveva essere anche l'edificio situato di fronte a via Blessaglia, di cui rimane l'originale bifora con poggio a balaustra.

Del '700 è inoltre la graziosa chiesetta della Madonna della salute, col suo piccolo campanile dai merli ghibellini, costruita forse su un nucleo del '600. Si tramanda che il piccolo santuario sia stato eretto dopo la grande pestilenza che colpì tutto il Nord-Italia nel 1630, in onore della Madonna come adempimento al voto vincolato alla cessazione dell'epidemia, allo stesso modo dei veneziani.

L'opera fu portata a termine tra il 1634 e il 1639 e, in seguito a generale atto di contrizione dei parrocchiani, venne istituita una festa quinquennale tuttora celebrata e chiamata «Gran Perdon». In tale occasione viene portata in corteo processionale l'imponente statua della Madonna custodita nel tempietto, all'interno del quale è inoltre conservato l'originale altare ligneo del '600 intagliato da Gerolamo Comuzzo.

FRATTINA

Il nome di Frattina deriva dal latino «Fracta», ossia «tagliata», e ciò starebbe a significare evidentemente un luogo disboscato d recente così come doveva presentarsi il posto in origine. Il feudo di Frattina fu affidato alla potente famiglia di vassalli, il cui capostipite fu Marzutto, investito della giurisdizione nel 986. Tale investitura venne rinnovata dal Patriarca di Aquileia nel 1025.

Alcuni storici sostengono che i nobili di Frattina insieme a quelli di Panigai derivino direttamente dagli Squarra di Portogruaro, signori del castello di Fratta. Tenuti sempre in grande considerazione dai patriarchi aquileiesi per la loro fedeltà, dal 1282 in poi ininterrottamente fecero parte del Parlamento della Patria Friulana e grazie a loro la località di Frattina ebbe un'importanza strategica fondamentale nell'ambito difensivo del Friuli.

La nobile famiglia dovette risiedere stabilmente sul posto a partire dal 1200 e dunque a quest'epoca va fatta risalire anche la costruzione del castello, poi distrutto all'inizio del '400 nel corso delle lotte tra il Patriarcato e la Serenisssima. In seguito venne ricostruito e resistette alle incursioni dei turchi, ma successivamente, nel corso del tempo, i mancati interventi di manutenzione dovettero portare la struttura ad un progressivo deterioramento, tanto che poi al suo posto venne costruita una villa che nel 1917 andò a sua volta distrutta, insieme al ricchissimo archivio che vi era custodito.

Nel medesimo luogo, accanto ad alcuni rustici, ne sorge un'altra di proprietà del conte Enzo Marzutto della Frattina, alla cui famiglia appartiene anche la grande villa settecentesca con la torre rossa, che si situa alla sinistra del percorso verso Motta.

Di fronte al luogo dove sorgeva l'antico castello si trova il lascito della contessa Giulia Maldifassi, ora sede della Parrocchia di Frattina. Il lascito comprende, oltre al suo podere, la villa settecentesca e la chiesetta di S. Nicolò, sorta sul posto dove si trovava l'antica cappella dei feudatari.

Essa poggia su un basamento del '300, ma l'edificio nel corso dei secoli è stato più volte rimaneggiato. All'interno sul pavimento poggia la grande lapide tombale della famiglia Frattina. Un'altra cappella ancora era proprietà di questi nobili, i quali la fecero erigere molto probabilmente verso la fine del '500 sul confine con Annone Veneto. Si tratta della chiesetta di S. Fosca, di cui non rimane più traccia ma dalla quale la via che di lì attraversa prende il nome.

BARCO

L'etimologia del toponimo è talmente incerta che non se ne può dare al momento una definizione pienamente giustificabile. Il più antico documento riguardante Barco di cui si è in possesso è una bolla papale del 1182, nella quale si conferma all'abate di Sesto al Reghena il possedimento di «Barcum».

Detta Villa dovette passare sotto la giurisdizione dei nobili di Panigai i quali ne divennero possessori feudali. Nel 1424 già esisteva la chiesa di Barco, ma si suppone che una primitiva cappella dedicata a S. Martino fosse esistita ancora prima del Mille insieme ad un piccolo borgo di capanne. La Villa faceva parte originariamente della Pieve di Lorenzaga, dalla quale nel 1667 venne smembrata costituendosi in Parrocchia. Una lapide incastonata nel muro esterno della chiesa riporta il nome e la

data di morte (1680) del primo parroco di Barco, un certo Locatelli, facente parte molto probabilmente di una famiglia di signori già residenti in loco. La chiesa fu ampliata nel 1895 e nuovamente restaurata dopo il terremoto del 1976. In tale occasione, sulle facciate esterne sono stati scoperti dei piccoli archi romanici che dovevano essere della primitiva costruzione.

Caratteristico è il campanile, definito «la torre pendente del Friuli», per l'elevato grado d'inclinazione. Pare che la base abbia cominciato a sprofondare da un lato mentre la struttura era ancora in fase di costruzione. Barco è ancora ricca di molti edifici rurali caratteristici, coi loro mattoni a vista, preparati e cotti nella fornace Petri, che fu in piena attività dal 1890 al 1915, per poi essere fatta saltare in aria dalle truppe austriache nel '18. Altra caratteristica di Barco è l'argine, costruito alla fine del secolo scorso per contenere le piene del fiume Sile, le cui acque giungevano prima d'allora a ridosso dell'abitato di via dell'Argine.

Pare che per qualche secolo, e in modo particolare durante il '700, il corso del ile servisse, grazie al collegamento col Livenza, da via di comunicazione e scambio mercantile con Venezia. Si pensa che il punto d'approdo delle barche fosse stato proprio davanti all'ancona che tuttora si trova tra via di Sotto e via dell'Argine. Purtroppo non esistono documenti che ci permettano di risalire all'epoca in cui la piccola cappella votiva è stata costruita.

Si suppone comunque sia molto antica e che il livello del terreno sul quale poggia il basamento sia quello originario. Sempre a ridosso del fiume Sile, che giunge a Panigai, si estende l'ambito di tutela ambientale denominato «palù», una delle poche zone umide della regione e preziosa riserva naturalistica.

PANIGAI

Panigai viene tuttora considerato un pregevole borgo medievale, per alcune delle architetture e per i beni culturali dell'epoca che ancora vi sono custoditi. Il toponimo molto probabilmente deriva da «panico», termine che sta ad indicare una pianta graminacea simile al miglio composta di spighe o anche la spiga stessa del miglio. Evidentemente l'allusione è al tipo di coltivazioni originariamente presenti nella zona.

Non per nulla il sigillo di Falcomario, signore di Panigai, rinvenuto a Concordia nel '700, riproduce proprio una spiga di panico. Falcomario ricevette l'investitura feudale nel 1219, ma non si sa esattamente quando la nobile famiglia ebbe la giurisdizione di Panigai. Comunque è presumibile che il castello sul Sile sia stato eretto prima, nel secolo XII come difensiva del Patriarcato di Aquileia in lotta coi trevigiani.

Il primitivo castello venne distrutto dai turchi nel 1499 e di esso rimangono poche tracce nei sotterranei del Palazzo rosso (sede di un ramo della famiglia divisasi nel 1500), ove giungeva originariamente una delle due propaggini del corpo centrale situato laddove adesso è posta villa Ovio (sede dell'altro ramo della famiglia, e dimora saltuaria anche del grande scienziato e viaggiatore, il gesuita Bortolo di Panigai).

L'edificio, strutturato a ferro di cavallo, aveva anche un secondo prolungamento che giungeva di fronte alla chiesetta di S. Giuliano. L'antico castello venne ristrutturato più volte, assumendo nella seconda metà del '700, dopo l'abbattimento dei due torrioni laterali, la fisionomia dell'attuale villa Ovio. Tipica villa veneta, è immersa in un grande parco circondato da antiche mura. E' caratterizzata dal corpo centrale sovrastato dal timpano e da due ali laterali simmetriche, di cui la destra è rimasta incompiuta, mettendo così in luce elementi rinascimentali.

La facciata presenta un ampio portuale e tre ordini di finestre coi tipici poggioli balaustrati al primo piano. All'interno è affrescata e arredata, e particolarmente degna di nota è l'antica cucina mantenuta rigorosamente nella veste originale. In questa villa sono conservati libri e documenti antichi, numerose mappe del territorio, nonché quella dell'antico castello e gli statuti che i nobili di Panigai emanarono nella prima metà del '700, come regolamenti dell'ordine pubblico.

Lateralmente a sinistra, prima di giungere a villa Ovio, si erge la piccola chiesa di S. Giuliano, fatta costruire dai Panigai nella seconda metà del '400, quando omai il Friuli era sotto il dominio della Serenissima, nei confronti della quale i Panigai si dimostrarono decisamente più fedeli che ai Patriarchi aquileiesi, dai quali avevano ricevuto primariamente le investiture, poi completamente rinnovate dal doge Francesco Foscari.

Dopo tale rinnovo sorse la chiesetta di S. Giuliano. Essa viene datata tra il 1490 e il '99. È composta da un'aula rettangolare con presbiterio quadrato e campanile incorporato nell'edificio.

Di notevole rilevanza storico-artistica sono gli affreschi all'interno, anch'essi risalenti al tardo '400 e attribuiti ad alcune maestranze locali del Bellunello.

Sul pavimento vi è la grande pietra tombale dei Panigai e attorno alla chiesa il piccolo camposanto.

STATUTO DEL COMUNE DI PRAVISDOMINI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Pravisdomini è ente autonomo locale il quale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e

delle leggi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che ne determinano le funzioni.

2. Il Comune di Pravisdomini ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e solidarietà.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri di Legge e gli istituti di cui al presente Statuto.

4. Il Comune di Pravisdomini garantisce i diritti del contribuente recependo le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il capoluogo Pravisdomini le frazioni di Barco, Frattina e Panigai.

3. Il palazzo civico, sede comunale è ubicato nel capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa deliberazione della Giunta comunale.

Art. 3

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica n. 375 del 5 dicembre 1924 depositato alla Corte dei conti in data 16 febbraio 1985, registro n. 2, foglio n. 67.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali di regola sono vietati, salvo deroghe previste nell'apposito Regolamento.

Art. 4

Albo pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. La Giunta comunale designa un impiegato responsabile per la certificazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti ed avvisi di cui al comma 1°.

Art. 5

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile sociale ed economico.

2. Promuove la solidarietà della Comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, e favorisce la convivenza delle diverse culture.

3. Promuove iniziative atte a favorire una cultura di pace.

4. Promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

5. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

6. Promuove il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.

7. Persegue la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

8. Si impegna alla tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

9. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle Leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di efficienza.

Art. 6

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, mediante idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 7

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conserva-

re e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 8

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce la cultura, lo sport ed il turismo sociale e giovanile.

3. Favorisce, promuove e sostiene attività culturali, specie se indirizzate ai giovani.

4. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato.

5. Regola l'utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti mediante appositi Regolamenti.

Art. 9

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 10

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media impresa; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività; favorisce l'associazionismo e la cooperazione al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e degli impianti comunque correlati con il settore.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

Art. 11

Funzioni del Comune in relazione all'assistenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma la Giunta comunale predispone annualmente un programma relativo a:

a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;

b) accoglimento, in idonei istituti o locali attrezzati, delle persone inabili al lavoro o anziane.

3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

4. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

5. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma si svolge secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 12

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti al fine di assicurare la celerità dell'azione amministrativa e un livello ottimale di servizi ai cittadini.

2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.

3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

Art. 13

Programmazione

1. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

2. Prevede e assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, dei piani e dei progetti la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Partecipa, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale alla formazione dei piani e programmi regionali.

Art. 14

L'informazione

1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza incontri, stabilisce, altresì, rapporti con gli organi di informazione ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3. Attua e assicura la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini.

Art. 15

Funzioni del Comune

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

2. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

Art. 16

Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

3. Il Comune si impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione ai sensi di legge;

b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, in conformità alla legge.

Art. 17

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre in modo autonomo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e vi provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune, previa motivata deliberazione del Consiglio comunale, può introdurre iniziative anche sul piano internazionale, come gemellaggi con comuni stranieri, scambi di visite culturali e delegazioni varie.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 18

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

Art. 20
Elezione, composizione, durata, scioglimento e sospensione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri stabilito dalla legge.

2. L'elezione del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3. Oltre che nei casi previsti dalla legge i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio secondo la seguente modalità:

a) il Consiglio comunale contesta al consigliere la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio stesso, mediante notifica;

b) il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o giustificazioni;

c) entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente, il Consiglio comunale delibera definitivamente dichiarando la decadenza del Consigliere o accettando le giustificazioni od osservazioni presentate;

d) la deliberazione viene pubblicata e notificata al Consigliere dichiarato decaduto entro i cinque giorni successivi;

e) le deliberazione di decadenza per assenza a tre sedute consiliari consecutive sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

5. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

6. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.

7. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

9. Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale sono disciplinati dalla legge.

Art. 21
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio comunale.

4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta comunale e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono trattate nelle sedute consiliari o con risposta scritta, secondo le norme del Regolamento.

5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. In assenza di dolo, colpa grave e di conflitto di interessi con l'Amministrazione, il Comune manleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti e atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.

Art. 22
Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, delle Istituzioni e degli enti dipendenti. L'esercizio di tali poteri da parte dei consiglieri comunali si esplica in particolare nelle seguenti forme:

a) attraverso la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;

b) con il controllo delle deliberazioni degli organi, attraverso la comunicazione fatta ai sensi di legge ai capigruppo e attraverso la possibilità di richiedere, eventualmente, l'esame degli atti al competente organo di controllo;

c) attraverso la messa a disposizione, senza alcuna formalità, di tutti gli atti degli organi comunali presso la sala giunta per la visione da parte dei Consiglieri comunali;

d) attraverso la messa a disposizione di appositi locali per le riunioni che i singoli gruppi consiliari ritengano di effettuare per finalità istituzionali;

e) attraverso l'informazione sull'attività e sulle iniziative di particolare rilevanza del Comune e degli enti dipendenti;

f) attraverso l'istituzione di una conferenza dei capigruppo consiliari;

g) attraverso la verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi generali e settoriali;

h) garantendo la partecipazione delle minoranze alle commissioni consiliari previste per legge e alle altre commissioni, secondo quanto disposto dai relativi Regolamenti;

i) attribuendo ai gruppi delle minoranze la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari individuate dal Regolamento, aventi funzioni di controllo e di garanzia;

l) attraverso la costituzione di una commissione consiliare con il compito di verificare e garantire il rispetto delle norme previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e di risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione.

Art. 23

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla dichiarazione della ineleggibilità o della incompatibilità di essi, quando sussiste alcuna delle cause previste. Provvede durante il suo corso alle eventuali sostituzioni.

2. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri eletti, dopo aver sentito i capigruppo consiliari.

3. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

4. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco. In assenza del Sindaco presiede il Vice Sindaco; in assenza di quest'ultimo presiede l'Assessore anziano.

5. L'Assessore anziano è colui che tra i nominati è il più anziano di età.

6. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

7. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, con la presentazione delle linee programmatiche di governo ove il Sindaco non ritenga di procedere con tale presentazione in una seduta successiva, e comunque entro sessanta giorni dalla prima seduta. Successivamente la seduta continua con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 24

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo.

Esso si riunisce in sessione ordinaria nelle sedute in cui vengono iscritte le proposte di deliberazione relative alle relazioni previsionali e programmatiche, ai bilanci annuali e pluriennali ed ai conti consuntivi. Nella seduta ordinaria non possono essere trattate interrogazioni, interpellanze o mozioni.

2. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta comunale;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri.

3. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto o dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 25

Priorità di trattazione degli argomenti

1. Nelle sedute le proposte di deliberazione hanno priorità di trattazione su interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. I criteri e le modalità relativi alla presentazione e alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni sono determinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 26

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, viene pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno quattro giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno ventiquattrore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano, ai fini della computabilità dei termini, le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 27

Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione è andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che ha luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 28

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri si astengono dal tenere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità di loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, a esazioni di diritti, a somministrazione di appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

3. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Art. 29

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi in forma segreta - senza la presenza del pubblico - per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Nei giorni in cui si riunisce il Consiglio comunale, vengono esposti al pubblico la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 30

Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede il Consiglio comunale deve essere anche Consigliere comunale.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza viene assunta dal Vicesindaco o dall'Assessore legittimato alla sua sostituzione per delega o per anzianità secondo quanto previsto all'articolo 23, comma 5.

4. In caso anche di loro assenza o impedimento presiede il Consigliere anziano.

5. Consigliere anziano è colui che tra gli eletti ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, che è costituita dal numero di voti riportati nella lista cui appartiene aumentata dai voti di preferenza e, a parità di voti, il più anziano di età.

6. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

7. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'aula chiunque, presente fra il pubblico, sia causa di disordini, interruzioni o gravi irregolarità.

Art. 31

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.

4. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza del numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione di cui al comma 2 hanno riportato maggiori voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

6. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio corredata dai pareri di cui all'articolo 32, 8º comma, dello Statuto Comunale, si deposita nei modi previsti dal regolamento, almeno quarantotto ore prima della riunione perché i Consiglieri possano prenderne visione.

7. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali, ove previste.

8. Il Regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

9. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;

d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale n. 49/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;

f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari;

g) ogni altra materia prevista dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 267/2000.

10. Al Consiglio è assicurata dal Regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.

11. Il Regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 32

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

4. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare il funzionamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

6. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alla variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

7. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: i pareri sono inseriti o allegati alla deliberazione.

Art. 33

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio seno:

a) commissioni consiliari permanenti e straordinarie, nei settori che saranno specificati nel Regolamento;

b) commissioni consiliari temporanee con lo scopo di discutere ed istruire determinati argomenti. Dette commissioni hanno la durata stabilita dal Consiglio comunale. I lavori delle commissioni devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della commissione. I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria entro il termine fissato di una relazione redatta dal Presidente della commissione, a disposizione del Consiglio comunale.

c) commissioni consiliari speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione per studiare un problema generale o specifico allo scopo di riferire, accertare o chiarire questioni, fatti e conclusioni di interesse per l'Amministrazione stessa.

2. Alla nomina delle commissioni provvede il Consiglio, sulla base della proposta dei Capigruppo consiliari. Il Regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze unitariamente intese, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, le attribuzioni e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi e il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

4. Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

5. Le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

6. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 34

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale.

2. Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti.

3. Per l'applicazione dell'istituto della decadenza si richiamano i termini e le modalità stabilite all'articolo 20.

Art. 35

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 36

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento disciplina il funzionamento della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 37

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. L'obbligo di astensione dal prendere parte alle deliberazioni cui si è interessati si estende al Segretario. In questo caso il Sindaco incarica un consigliere a svolgere le funzioni di Segretario.

3. La registrazione e la trascrizione delle sedute di Consiglio sono disciplinate dal Regolamento.

4. Il verbale delle deliberazioni indica il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, l'esplicito richiamo alle eventuali registrazioni ed inoltre, su esplicita richiesta del consigliere interessato, le dichiarazioni di voto.

5. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

6. Il Regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri.

Art. 38

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio secondo le disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano eseguibili a sensi di legge.

Art. 39

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà

regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dello Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, i principi generali per la redazione del Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, ed il regolamento per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, con votazione palese, il proprio Regolamento e le modificazioni.

3. I Regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, vengono pubblicati all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. I Regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di pubblicità, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti più significativi.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 40

Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo del Comune.

2. Collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto del Sindaco o degli organi di decentramento.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nel confronti dello stesso.

Art. 41

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da quattro Assessori, compreso il Vicesindaco.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco e, in assenza o impedimento di quest'ultimo, l'Assessore anziano.

3. Fra i quattro Assessori uno può essere nominato fra i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

4. Il Consiglio procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori extra consiliari nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

5. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di prendere la parola e di presentare proposte di emendamenti, fatte proprie dalla Giunta comunale, nelle materie di loro competenza ma senza la possibilità di esprimere il voto. Hanno diritto, al pari dei Consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.

Art. 42

Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta vengono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di Assessori. Tra detti componenti il Sindaco nomina il Vicesindaco.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. La legge prevede le ulteriori cause di eleggibilità ed incompatibilità ad Assessore comunale.

Art. 43

Anzianità degli Assessori

1. L'ordine di anzianità degli Assessori è determinato dall'età degli stessi.

2. All'Assessore più anziano, in mancanza del Vicesindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale Capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

Art. 44

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia, il Segretario comunale ne riferisce all'organo regionale competente affinché provveda alla convocazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 45

Cessazione dalla carica dei componenti della Giunta

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca;

d) decadenza.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Gli Assessori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Gli Assessori decadono dalla carica, inoltre, nei casi previsti dalla Legge.

4. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 46

Dimissioni degli Assessori e del Sindaco

1. Le dimissioni degli Assessori comunali sono presentate per iscritto al Sindaco ed acquisite al protocollo del Comune.

Esse sono irrevocabili ed efficaci sin dalla data della loro presentazione.

2. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio ed acquisite al protocollo del Comune. Esse diventano irrevocabili e producono effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio, a seguito delle dimissioni del Sindaco, è disciplinato secondo le leggi vigenti.

Art. 47

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo è corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: i pareri sono inseriti o allegati alla deliberazione.

7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che dev'essere sottoscritto dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

8. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un Assessore nominato dal Presidente.

Art. 48

Competenze della Giunta

1. Oltre alle competenze riportate nell'articolo 40 del presente Statuto, la Giunta:

a) sceglie i progetti di intervento e ne affida la realizzazione ai dirigenti;

b) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

c) delibera le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario;

d) delibera la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti;

e) esprime parere sugli argomenti richiesti che non siano di competenza del Consiglio comunale.

Art. 49

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio.

Art. 50

Attività degli Assessori

1. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali del Comune approvati dal Consiglio.

2. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco.

3. Forniscono al Segretario del Comune le direttive per la predisposizione dei programmi e dei progetti-obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di Governo.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 51
Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dal presente Statuto.

6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene e per la crescita e lo sviluppo del Comune di Pravisdomini».

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 52
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; fissa l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e determina il giorno delle adunanze; in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, vi provvede l'organo regionale competente.

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali, avvalendosi del Segretario comunale.

3. Il Sindaco coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dell'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 49/1991.

5. Il Sindaco nomina il Segretario comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

6. Il Sindaco indice i referendum comunali.

7. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

8. Il Sindaco promuove la stipulazione degli accordi di programma di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 7/2000.

9. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente nelle controversie istituzionali di natura civile, penale ed amministrativa, mentre nelle controversie di altra natura il Comune è rappresentato dal Responsabile del Servizio.

10. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

11. Il Sindaco fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni per l'ulteriore corso.

12. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati, nonché può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale.

13. Il Sindaco riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da discutere in Consiglio comunale e cura che alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri sia data risposta entro trenta giorni.

14. Il Sindaco promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

15. Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 53

Vicesindaco e delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco provvede alla nomina di un Vicesindaco scelto fra gli Assessori ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge e negli altri casi previsti dalle leggi vigenti.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi a funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

5. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

6. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

7. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative con rilevanza interna all'Ente di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Tali incarichi hanno finalità consultive. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

9. Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario o ai Responsabili dei servizi.

CAPO V
NORME COMUNI

Art. 54

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi od assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

3. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

5. Ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, l'assunzione della carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con le cariche di amministratore e Consigliere del Comune di Pravisdomini.

TITOLO III
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO I
CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 55

Criteri generali di organizzazione

1. L'Organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, al fine di rendere l'attività del Comune più produttiva ed efficace, nel rispetto delle norme richiamate, si ispira ai seguenti criteri e principi:

a) autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione;

b) professionalità e responsabilità dei dipendenti;

c) partecipazione democratica dei cittadini;

d) pari opportunità tra uomini e donne;

e) razionalizzazione e snellimento delle procedure;

f) trasparenza nell'azione amministrativa;

g) separazione tra direzione politica e gestione amministrativa;

h) flessibilità nell'orario di servizio, nella mobilità e nelle mansioni.

2. In particolare disciplina:

a) le sfere di competenza;

b) le attribuzioni e le responsabilità;

c) il raccordo dell'apparato amministrativo con l'organo politico-istituzionale, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 97 della Costituzione.

3. Nell'ambito della propria autonomia e della distinta responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali individuati nel C.C.N.L., in materia di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

Art. 56

Programma del lavoro per obiettivi e programmi. Nucleo di valutazione

1. Per lo svolgimento della propria attività e per l'impiego delle risorse, la struttura organizzativa definisce il lavoro per obiettivi e programmi, previa adozione di soluzioni organizzative atte ad assicurare i migliori risultati ai minori costi.

2. Il Comune di Pravisdomini, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:

- garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- valutare le prestazioni del personale a cui sono attribuiti funzioni dirigenziali;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

4. L'organizzazione dei controlli interni viene effettuata dal Comune di Pravisdomini anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1999.

5. Per l'effettuazione dei controlli il Comune di Pravisdomini può istituire, in convenzione con altri enti locali, appositi uffici unici.

6. Fino alla istituzione degli organismi di controllo le attività di cui al presente articolo sono effettuate dal Direttore generale o, qualora questi non sia stato nominato dal Segretario comunale.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 57

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa è articolata in Servizi ed Uffici.

2. Il Servizio è la struttura organica di massima dimensione dell'Ente, deputata:

a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei;

b) alla realizzazione degli interventi di competenza.

3. Il Servizio comprende uno o più uffici secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.

4. L'Ufficio costituisce un'articolazione del Servizio. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente; svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica.

Art. 58

Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono di competenza del Sindaco e sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale, adottando tutti gli atti e provvedimenti che ritenga a tal fine opportuni;

c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

d) esprime il parere di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia Responsabili dei Servizi;

e) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

f) stipula i contratti per conto del Comune quando l'ufficiale rogante è un notaio;

g) è capo del personale;

h) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

5. Tra le funzioni di cui alla lettera h) del precedente comma, possono essere anche quelle previste dal comma 3) dell'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000, nei limiti delle sue competenze professionali.

6. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 267/2000, verso il compenso stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto o, nel caso questa non vi abbia ancora provveduto, sulla base di apposite direttive dell'A.N.C.I. o della Giunta comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

7. Per lo svolgimento del servizio di Segreteria comunale l'Ente può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Art. 59

Vicesegretario

1. Il Vicesegretario è individuato nel funzionario apicale facente parte dei Servizi generali del Comune, inquadrato nella 7ª qualifica funzionale o altra superiore.

2. Il Vicesegretario svolge funzioni vicarie ed ausiliarie del Segretario, in caso di vacanza, assenza o impedimento dello stesso.

Art. 60

Direttore generale

1. Il Direttore generale:

a) Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Ente con gli atti di pianificazione e programmazione, secondo le direttive del Sindaco.

b) Sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

c) Elabora la proposta di P.R.O. (Piano delle Risorse e degli Obiettivi), da approvare annualmente con delibera di Giunta, sulla base del Bilancio di previsione deliberato dal Consiglio.

d) Coordina, controlla e valuta l'attività dei responsabili dei servizi nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

2. Il Direttore si pone in posizione di preminenza gerarchica rispetto ai Responsabili di Servizio.

3. Per il perseguimento dei livelli di efficacia e di efficienza, il Direttore generale - Segretario comunale può ricorrere all'istituto della sostituzione nel caso di inerzia dei Responsabili dei Servizi, assumendo gli atti di loro competenza. In tal caso propone l'avvio del procedimento disciplinare.

Art. 61

I Responsabili dei Servizi

1. Ogni Servizio è svolto sotto la responsabilità di un dipendente nominato dal Sindaco, fra il personale apicale appartenente all'area relativa.

2. Il Responsabile del Servizio svolge tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico secondo le direttive impartite a tal fine dal Direttore generale.

3. Il Responsabile del Servizio compie tutti gli atti di gestione necessari all'espletamento del servizio stesso, nell'ambito delle risorse affidategli ed in stretto coordinamento con il Direttore generale, secondo quanto stabilito dal Regolamento di ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

4. Gli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione, questi vengono adottati dal dipendente che lo sostituisce, nominato dal Sindaco fra i dipendenti dello stesso Servizio di pari qualifica funzionale o, in mancanza, di qualifica immediatamente inferiore.

6. In caso di conflitti di competenze e/o attribuzioni, decide il Sindaco, su relazione del Segretario comunale.

7. Con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta comunale, ai responsabili di Uffici e Servizi possono essere attribuite funzioni dirigenziali ed assegnate indennità di funzione determinate dal Contratto collettivo di lavoro, o in attesa di apposita definizione contrattuale, dalla Giunta comunale nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio.

TITOLO IV

SERVIZI - ACCORDI DI PROGRAMMA - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 62

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai princìpi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei Servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

5. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Art. 63

Servizio pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

Art. 64

Modalità di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di apposita società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, a prevalente capitale pubblico locale o anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Le società per azioni possono essere costituite anche per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi pubblici, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione, statale e regionale, nelle competenze di altri enti.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'articolo 3 del D.P.R. 1º ottobre 1986, n. 902.

Art. 65

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di «istituzioni», organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3. Gli Amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni, fra i quali anche il Presidente, sono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

Gli Amministratori, con provvedimento motivato, possono essere revocati. Essi durano in carica per l'intero mandato del Consiglio comunale durante il quale sono stati nominati.

Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

Art. 66

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione.

Art. 67

Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione

comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Art. 68

Convenzioni

1. Il Comune al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni.

2. Le convenzioni, approvate dal Consiglio comunale, stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzioni di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 69

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni con altri enti locali, può costituire un Consorzio.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una Convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La Convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso. Lo Statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla Convenzione e dallo Statuto per i Consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche Enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

Art. 70

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione di un accordo di programma.

2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità ed i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.

3. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni e i soggetti interessati.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

5. Se l'accordo è adottato con decreto del Presidente della Regione e comporta variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La disciplina degli accordi di programma, prevista dagli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 7/2000, e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di interventi di competenza del Comune.

7. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

TITOLO V

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 71

Associazionismo e partecipazione: princìpi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, favorisce le iniziative popolari, anche attraverso le forme di incentivazione previste dall'articolo 74, promuove gli organismi di partecipazione, garantisce la pubblicità degli atti, garantisce il diritto di accesso agli atti ed ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e l'informazione, nonché l'adozione di consultazioni nel procedimento di formazione degli atti generali nelle forme, volta per volta, ritenute più idonee. Promuove, inoltre, la partecipazione alla vita pubblica locale anche da parte dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti demandando al regolamento la disciplina dei relativi istituti.

Art. 72

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 73

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli seguenti.

2. L'Amministrazione comunale per lo svolgimento di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per la adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti dal comma precedente e quelli rappresentanti di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzione di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Comune favorisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e ne promuove la partecipazione negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Art. 74

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.

Art. 75

Consulte comunali

1. Il Consiglio comunale può istituire consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.

2. Il Regolamento ne disciplina la composizione, le modalità di nomina, le funzioni e l'attività.

3. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, agli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti.

4. Le Consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.

Art. 76

Referendum comunali

1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale, il referendum.

2. Hanno diritto di partecipazione al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.

3. Il referendum può essere di tipo consultivo e di tipo abrogativo.

4. Il referendum consultivo può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Consiglio comunale e non può essere proposto:

a) in materia di finanza comunale, tributi locali e tariffe;

b) in materia di personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi;

c) in materia di nomine e designazioni.

5. Il referendum abrogativo può essere richiesto per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio comunale. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

6. Il referendum può essere richiesto dal Consiglio comunale o da almeno il 30% degli elettori del Comune. La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento. Viene rivolta al Sindaco, che indice il referendum da tenersi entro tre mesi dall'ammissione, determinando la data e le altre modalità di svolgimento.

7. L'ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito, alla chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, alla qualificazione e alla riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una commissione di garanti composta dal Segretario comunale e da n. 2 esperti in materia giuridico-amministrativa.

Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare, è in facoltà del comitato promotore inoltrare una richiesta alla commissione dei garanti di un preventivo giudizio di ammissibilità; a tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno cinquanta elettori.

8. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i princìpi contenuti nei precedenti commi e con i seguenti criteri:

a) la consultazione si effettua durante una sola giornata festiva e possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali. I referendum locali non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto;

b) la pubblicizzazione adeguata della consultazione e del contenuto sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali;

c) la partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale;

d) il referendum è valido se vi ha partecipato la maggioranza (50% + 1) degli aventi diritto;

e) nei referendum consultivi, il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il Consiglio comunale alla discussione dello stesso entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato;

f) nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la decadenza dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione;

g) il Sindaco su parere conforme della commissione dei garanti, non indice il referendum richiesto qualora il Consiglio comunale abbia, nel frattempo, provveduto a deliberare congruamente sull'oggetto del quesito referendario.

Art. 77

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco delle interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta alle interrogazioni viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 78

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 77 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 79

Proposte di iniziativa popolare

1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 250 (duecentocinquanta) possono presentare al Consiglio comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

2. Le proposte di iniziativa popolare devono essere corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario.

3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione, anche con eventuali modifiche concordate con i proponenti.

Art. 80

Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune promuove forme di consultazione per

acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

2. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 81

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 82

Diritto di accesso

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazione giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti di enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Art. 83

Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2. Il relativo Regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune, o comunque rientranti nelle proprie disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art. 84

Diritto all'informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.

2. Nell'ambito dei principi generali del presente Statuto, il Regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendono effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

3. Il Comune istituisce apposito Ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino.

4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti comunali.

Art. 85

Difensore civico intercomunale

1. È istituito l'Ufficio del Difensore civico.

Il Consiglio comunale con propria deliberazione provvede alla nomina del Difensore civico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati mediante votazione con scheda segreta.

2. La scelta del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e che non si trovino in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Il Difensore civico resta in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Consiglio comunale provvede alla determinazione della sede dell'Ufficio, alla dotazione organica, alle spese di funzionamento e a quant'altro occorre per assicurare il buon andamento dell'Ufficio anche per quanto concerne i rapporti Consiglio-Difensore civico.

5. Il Regolamento degli istituti di partecipazione, in apposita sezione, disciplina la determinazione delle mo-

dalità di funzionamento dell'Ufficio, le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico, nonché le condizioni che regolano i rapporti tra i Comuni eventualmente convenzionati aventi il medesimo Difensore civico.

6. Su deliberazione del Consiglio comunale, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'Ufficio operante presso altri Comuni.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 86
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di podestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e di un proprio demanio e patrimonio.

Art. 87
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) risorse per investimenti;

g) altre entrate anche di natura patrimoniale.

2. I trasferimenti erariali e regionali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 88
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Responsabile del Servizio finanziario cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio è personalmente responsabile il funzionario del Servizio finanziario del Comune.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso mediante pagamento di canone la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 89
Il bilancio di previsione

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e alle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, per l'anno successivo, osservando i princìpi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi ed eventuali progetti.

Art. 90
Il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante la contabilità e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 91
Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Responsabile del servizio.

3. La determinazione deve essere adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'Organo politico e deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

5. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art. 92

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 152 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dalla Convenzione di tesoreria.

Art. 93

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore del conto.

2. Il Revisore deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 234 del decreto legislativo n. 267/2000, e non ricadere nelle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dagli articoli 236 e 238 del decreto legislativo n. 267/2000.

3. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro i termini previsti.

4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:

– collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

– esprime parere sulla proposta di Bilancio di Previsione e dei relativi documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

– esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

– redige la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta avanzata dalla Giunta comunale. La relazione deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

– riferisce al Consiglio comunale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

– svolge le verifiche di cassa ai sensi degli articoli 223 e 224 del decreto legislativo n. 267/2000;

5. Al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea del Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee del Consiglio comunale e alle riunioni della Giunta comunale su richiesta degli amministratori.

6. L'incarico è retribuito nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 0225/Pres.

Art. 94

Controllo di gestione

1. Per definire il sistema del controllo interno di gestione, il Regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

2. Il Revisore del conto deve, comunque, esercitare almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità con-

tabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'ente.

3. Il Revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

4. Il Regolamento di contabilità definisce ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio comunale un'effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 95
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 96
Approvazione, modificazione e abrogazione dello Statuto

1. L'approvazione, le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e la abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno cinquecento cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziative popolare.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

5. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non è trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore.

6. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

7. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 97
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale, con le modalità indicate nell'articolo 39 del presente Statuto. Essi sono accessibili a chiunque intende consultarli, e sarà loro data adeguata pubblicità.

Approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 24 del 5 ottobre 2000 (C.R.C. prot. n. 34592/2000 - n. 6379 di reg.) e n. 36 del 19 dicembre 2000 (C.R.C. prot. n. 37363/2000 - n. 484 di reg.).

COMUNE DI RUDA
(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Ordinamento

1. Il nuovo ordinamento delle autonomie locali, varato e riformato con legge 8 giugno 1990 n. 142, e modificato con legge 3 agosto 1999 n. 265, è indirizzato a ristrutturare nell'ordine, funzioni, autonomie e potestà regolamentare del Comune.

2. I cittadini e gli organi elettivi della comunità di Ruda fanno propri i principi sanciti dalle varie leggi di riforma che adeguano alle esigenze di efficacia, efficienza, economicità e sussidiarietà l'organizzazione, al fine di garantire un servizio adeguato alle esigenze degli abitanti del territorio.

3. Il Comune di Ruda è costituito in ente locale autonomo nell'ambito dei principi della Costituzione ita-

liana, nel quadro legislativo dello Stato, della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e in base al presente Statuto.

Art. 2

Tutela dei diritti

1. Il Comune di Ruda è punto di riferimento per la tutela e la realizzazione dei diritti individuali e collettivi, nella prospettiva del raggiungimento della «piena cittadinanza» di tutti coloro che vivono e operano nel Comune, senza distinzione di provenienza geografica e di appartenenza etnica, linguistica, ideologica, politica, religiosa e di sesso.

Art. 3

Pace

1. Il Comune di Ruda riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone, dei popoli e delle nazioni; rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione di tutte le controversie; promuove la cooperazione tra i popoli in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

Art. 4

Rapporti economico-sociali

1. Il Comune di Ruda persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla gestione della cosa pubblica; riconosce la funzione sociale della cooperazione e dell'iniziativa economica.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune di Ruda riconosce i bisogni e gli interessi derivanti dalla esperienza concreta di vita delle donne ed attua azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità.

Art. 6

Disabilità

1. Il Comune di Ruda, al fine del raggiungimento della più ampia solidarietà, promuove ed attua l'inserimento delle persone portatrici di handicap in ogni aspetto di vita economica, civile e collettiva.

Art. 7

Associazionismo

1. Il Comune di Ruda considera l'associazionismo una delle forme più significative di espressione sociale radicate nella propria popolazione e ne favorisce quindi lo sviluppo in tutte le sue manifestazioni.

Art. 8

Volontariato

1. Il Comune di Ruda riconosce il volontariato quale forma particolare di coinvolgimento dei propri cittadini nell'attività sociale, culturale e ricreativa, diffondendone lo spirito e l'attività.

Art. 9

Ecologia ed ambiente

1. Il Comune di Ruda, anche in considerazione della sua specificità rurale, considera prioritaria e fondamentale la tutela ecologica del proprio territorio. A tal fine esclude insediamenti di qualsiasi natura tali da alterare l'equilibrio ambientale e promuove azioni positive atte a valorizzare e a salvaguardare lo stesso.

Art. 10

Cultura

1. Il Comune di Ruda riconosce la cultura come elemento fondamentale ed irrinunciabile della personalità umana. A tal fine promuove e potenzia iniziative pubbliche e private nell'ambito del proprio tessuto sociale.

Art. 11

Lingua friulana

1. Il Comune di Ruda considera la lingua e la cultura friulana valori irrinunciabili che costituiscono espressione precipua dell'identità del popolo friulano. A tal fine ne promuove la tutela e la diffusione, nella piena salvaguardia delle proprie tradizioni storiche, pur rispettando culture e tradizioni di altri popoli.

2. Il Comune di Ruda si impegna a consentire e valorizzare l'uso della lingua friulana in ogni ambito, nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle altre norme di legge.

Art. 12

Gemellaggi

1. Il Comune di Ruda riconosce i gemellaggi fra la propria comunità e quelle di altri Paesi, come significativo strumento volto a promuovere la fratellanza fra popoli di culture diverse.

2. In particolare, si impegna a realizzare gli stessi nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea, quale momento necessario per superare puri vincoli economici e per ricercare ideali di amicizia fra le nazioni.

Art. 13

Organizzazione

1. Il Comune di Ruda, mediante l'adozione del presente statuto, persegue la finalità di cui all'articolo 1 e stabilisce in piena autonomia l'organizzazione della comunità

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Art. 14

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; esercita le funzioni mediante gli organi secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti; esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da esse attribuite, trasferite o delegate.

2. L'organizzazione amministrativa delle strutture comunali sarà improntata sui principi di efficienza, efficacia ed economicità. Con apposito regolamento che disciplina tale istituto verranno individuati i singoli responsabili e le relative fasi procedurali.

Art. 15

Territorio, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune di Ruda ha un'estensione di 18.80 Kmq. ed è delimitato a sud dai Comuni di Villa Vicentina e Fiumicello, ad est dai Comuni di Villesse, San Pier d'Isonzo e Turriaco, a nord dai Comuni di Campolongo al Torre ed Aiello del Friuli, ad ovest dal Comune di Cervignano del Friuli. Esso comprende, oltre al capoluogo, le località di Alture, Cortona, La Fredda, Mortesins, Perteole, Saciletto e San Nicolò.

2. Lo stemma del Comune è rappresentato da uno scudo rettangolare turrito, diviso diagonalmente, in cui un triangolo su campo nero ha in argento una croce di Malta e l'altro triangolo è sezionato a diagonali azzurre e oro, il tutto contornato alla base da due rami di quercia e alloro uniti dal nastro tricolore.

3. Il gonfalone è costituito da un labaro in campo azzurro con fascia gialla al centro e decorato da filoni. Nel centro è sovrapposto lo stemma del Comune ricamato. Sopra lo stemma è posta la scritta «Comune di Ruda».

4. La sede comunale è localizzata in Ruda capoluogo.

Art. 16

Albo pretorio

1. Presso la sede comunale è collocato l'Albo pretorio. In esso verranno affissi i documenti e gli atti previsti per legge. Il personale incaricato cura l'affissione e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 17

Divulgazione attività amministrativa

1. Il Comune può avvalersi, oltre che dell'Albo pretorio, anche di altri spazi, pubblici e privati, per favorire la conoscenza della propria attività amministrativa. A tale scopo potranno essere utilizzati strumenti informativi di varia natura.

TITOLO III

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 18

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio di competenza, nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quelle che non siano espressamente attribuite ad altri enti dalle leggi statali e regionali.

2. L'attività amministrativa del Comune persegue fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto. È improntata a criteri di coordinato sviluppo sociale e democratico con rispetto dell'economicità di gestione, di efficacia ed efficienza di servizio ed intervento, nonché di pubblicità.

3. Per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate il Comune attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti autorizzati.

Art. 19

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

Art. 20

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici di propria competenza che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, utilizzando le seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;

- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi culturali e sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio di erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati;
- a mezzo di altre eventuali forme determinate dalla legge.

2. Resta inteso che il controllo sui servizi esplicati a tutela dell'ente e dell'utente spetta alla pubblica Amministrazione.

Art. 21

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Provincia e la Regione e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed il piano di intervento settoriale del proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

TITOLO IV
ORGANI DEL COMUNE

Art. 22

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Art. 23

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. È dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

3. La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri proclamati nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente del Consiglio comunale viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.

4. Il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione di quello nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Art. 24

Funzionamento del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio comunale è disciplinata da un regolamento approvato al proprio interno con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni, permanenti o temporanee, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate da norme regolamentari.

3. L'istituzione delle commissioni dovrà essere adottata, con apposita deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta.

Art. 25

Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

2. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Le modalità e le forme di tale esercizio saranno disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione e di proposta di deliberazione.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

6. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere comunica annualmente i redditi posseduti, secondo le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

7. Ai Consiglieri comunali, che senza giustificato motivo non partecipano a n. 3 sedute Consiliari consecutive, viene avviato il procedimento di decadenza. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 26

I gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo le disposizioni del regolamento che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento. Essi danno relativa comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, nonché al Sindaco, unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo.

Art. 27

Commissioni permanenti, temporanee o speciali

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 28

Competenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente a quanto previsto dall'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le deliberazioni in ordine a quanto attualmente previsto non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 29

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge; esso è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un ViceSindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

4. Il Sindaco neo-eletto convoca il Consiglio comunale per la convalida degli eletti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli stessi. Il Consiglio comunale deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 30

Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, eletto nei modi di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81, è capo dell'Amministrazione comunale e rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge. Egli ha facoltà di delega e garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio comunale.

2. Spetta al Sindaco:

a) convocare e presiedere la Giunta, assicurando il regolare svolgimento delle rispettive sedute e provvedendo alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite, delegate o trasferite al Comune;

c) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;

d) provvedere alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

e) svolgere la funzione di «difensore ideale dei bambini».

3. Il Sindaco è, inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare l'orario degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari

di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con stemma della Repubblica e stemma del Comune da portarsi a tracolla.

5. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio comunale e nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e lo Statuto comunale.

Art. 31

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica e di promozione e tutela ambientale;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

e) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico ed acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, alla modifica degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della pubblica sicurezza.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati a cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 32

ViceSindaco

1. Il ViceSindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporanei e qualora si verifichino le condizioni che comportino nuove elezioni per dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso.

Art. 33

Composizione e competenze della Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'ente.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

4. La Giunta comunale informa la propria attività ai principi della collegialità, efficienza e trasparenza.

5. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori.

6. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 34

Assessori esterni

1. Possono essere eletti assessori anche cittadini non appartenenti al Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. La presenza di assessori esterni al Consiglio comunale non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui all'articolo precedente.

3. Il numero degli assessori esterni al Consiglio non può superare le due unità.

4. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori esterni.

5. Gli assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 35

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine, il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO V
FORME COLLABORATIVE

Art. 36

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 37

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando altre attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Province.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Dette convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 38

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio fra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal precedente articolo 36, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 39

Unioni di Comuni

1. Il Comune di Ruda favorisce e promuove l'Unione di comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai rispettivi Consigli comunali.

Art. 40

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude Accordi di programma.

2. L'Accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

- determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'Accordo;
- individuare attraverso strumenti adeguati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la relativa regolazione dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'Accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

4. Qualora l'Accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso

deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI

DIRITTI DEI CITTADINI E FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 41

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla propria attività.

2. La partecipazione popolare può esprimersi anche attraverso l'istituzione di consulte, alle quali saranno chiamati singoli cittadini, la cui organizzazione è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 42

Istruzione e cultura

1. Il Comune collabora con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale al fine di rendere effettivi i diritti costituzionali sanciti in materia.

2. Il Comune ritiene preminente il sostegno, il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni culturali, ed in particolare la biblioteca comunale e la Scuola comunale di musica.

Art. 43

Rapporti con le associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di solidarietà, di salvaguardia dell'ambiente naturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. La valorizzazione delle libere forme associative, purché rette da uno statuto e/o da una provata attività, avviene mediante concessione di contributi finanziari, concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale ed erogazione di servizi, previe apposite convenzioni, in conformità al regolamento apposito.

3. Il Comune può affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti, l'organizzazione di manifestazioni e servizi anche assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta comunale.

Art. 44

Forme di consultazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Tali forme devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengono opportuno, su problemi specifici o di interesse particolare.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi, alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione.

3. Gli organismi di partecipazione e le forme associative possono chiedere informazioni su provvedimenti di loro interesse al Sindaco o alla Giunta comunale, i quali rispondono secondo le modalità previste dal precedente comma 2.

4. I membri della Giunta comunale ed i consiglieri comunali possono proporre al Presidente del Consiglio comunale di inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

Art. 45

Referendum consultivo

1. I referendum consultivi sono ammessi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. L'iniziativa referendaria spetta al Consiglio comunale con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti e al corpo elettorale su richiesta di almeno un quinto degli iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il regolamento disciplina i tempi ed i modi del referendum, il quorum per la validità delle consultazioni e la costituzione della commissione dei garanti.

3. I quesiti referendari, proposti nell'ambito della legge, devono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. Sull'ammissibilità dei quesiti del referendum consultivo decide la commissione dei garanti.

4. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste, nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. L'esito delle consultazioni o referendum attuati sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio comunale, Giunta e Sindaco. Se per casi di norme, ristrettezze economiche o altro i provvedimenti dovessero essere contrari all'esito delle consultazioni o referendum gli atti devono ben documentare le ragioni delle decisioni adottate.

Art. 46

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono

pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l'esibizione - conformemente a quanto previsto dal regolamento - in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, di gruppi o di imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini ad accedere in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

TITOLO VII
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 47
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 48
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Comitato regionale di controllo.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 49
Direttore generale

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, e qualora non vengano stipulate convenzioni tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può conferire la funzione di Direttore generale al Segretario comunale.

Art. 50
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I Servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 51
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azio-

ne amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 52

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 53

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Le entrate del Comune sono costituite da:

- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- tasse diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali e provinciali;
- altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 54

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il trentuno di dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale che è di durata pari a quello della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati della gestione sono rilevabili mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa predisposta dalla Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il trenta giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

Art. 55

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale nomina, a maggioranza assoluta un revisore dei conti, come per legge.

2. Questi è scelto tra:

a) gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.

5. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita rela-

zione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione.

6. Il revisore collabora con il Consiglio comunale, ed esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica al fine di conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il revisore dei conti risponde della verità della sua attestazione ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

8. Nel regolamento di contabilità verranno determinati i limiti degli incarichi in qualità di revisore dei conti, previsti dall'articolo 104 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per la nomina del revisore, a cui l'Amministrazione comunale si dovrà attenere.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 56

Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o le modificazioni sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 57

Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto il Consiglio comunale adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 58

Norme abrogative

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente Statuto.

Art. 59

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, composto dai principi fondamentali e da n. 58 articoli, dopo l'approvazione definitiva dell'organo tutorio è affisso per trenta giorni all'albo del Comune, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo stesso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

(Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 73 del 28 dicembre 1999 modificato con delibera n. 21 del 29 marzo 2000 ulteriormente modificato con delibera n. 50 del 26 giugno 2000 e delibera 73 del 28 settembre 2000. Ravvisato legittimo dal Comitato regionale di Controllo di Udine in data 19 dicembre 2000, prot. n.ri. 2000/34504 - 2000/0037049 e Reg. CO.RE.CO. n. 6935. Il presente Statuto comunale è stato affisso all'Albo pretorio dal 29 dicembre 2000 al 28 gennaio 2001 per 30 giorni consecutivi)

COMUNE DI SEDEGLIANO

(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica, Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone «A».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 52/1991, si rende noto che con deliberazione n. 4 del 13 febbraio 2001, esecutiva dal giorno 4 marzo 2001, il Consiglio comunale ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica - Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone «A».

Lo stesso è depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, dal giorno 4 marzo 2001 e fino a 30 giorni effettivi dopo la pubblicazione del presente avviso, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
Aldo Di Stefano

COMUNE DI TRIESTE

Area sviluppo economico

Assegnazione del livello di classificazione alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Al Viale».

IL DIRETTORE DI AREA

rende noto che la Giunta comunale con atto deliberativo n. 138 del 19 febbraio 2001 dichiarato immediatamente eseguibile, ha attribuito al complesso alberghiero denominato «Al Viale», ubicato a Trieste, Via Nordio n. 5, ai

fini della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, il livello di classificazione di albergo «a due stelle» (**).

La classificazione attribuita ha validità fino al 31 dicembre 2002.

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. Edgardo Bussani

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE
(Udine)

Modifica di alcuni articoli dello Statuto comunale.

Si rende noto che il Consiglio comunale con proprie delibere ha provveduto a modificare i seguenti articoli dello Statuto comunale.

Art. 10

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio. Il Sindaco assicura adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sugli argomenti da trattare.

5. Gli adempimenti previsti dal 4° comma, sono assolti dal Vice Sindaco nei casi previsti dalla legge. Nel caso in cui, come previsto dall'articolo18, comma 2, l'assessore esterno sia anche Vice Sindaco, il Consiglio comunale verrà convocato dall'assessore interno anziano ovvero dal consigliere anziano nel caso in cui tutti gli assessori siano esterni.

6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, anche tramite fax o, in caso d'urgenza, con altri mezzi, contenenti le questioni da trattare da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, purchè ne sia verificato l' effettivo recepimento.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire ampia partecipazione dei cittadini.

9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza. Le bozze di regolamenti vengono inviate ai capigruppo unitamente all'avviso di convocazione della seduta del Consiglio comunale in cui verranno discusse.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

12. Ciascun consigliere comunale, nello svolgimento del suo mandato, ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

13. Annualmente il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, cioè in sede di approvazione del conto consuntivo. Al termine del mandato il Sindaco presenta al consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 19

Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici, o dal direttore generale, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. In particolare spetta alla Giunta:

a) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

b) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, ovviamente con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;

c) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, i programmi e i disegni attuativi dei programmi, le linee - obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale o dei responsabili dei servizi;

d) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari o dei responsabili dei servizi;

e) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento qualora tali attribuzioni non siano riservate al Sindaco;

f) individuare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

g) predisporre i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto da portare all'esame del Consiglio comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio preventivo pluriennale e la relazione al conto consuntivo;

h) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) approvare la dotazione organica del personale e le relative variazioni;

j) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio giurisdizionale od amministrativo, come attore o convenuto ed approvare le transazioni;

k) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare ex articolo 32, lettera m) della legge 142/1990;

l) definire con motivazioni criteri e priorità nella concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;

m) definire la portata puntuale delle spese di rappresentanza in occasione di cerimonie, ricorrenze, anniversari ...;

n) nominare la Commissione edilizia comunale;

o) individuare professionisti per incarichi di progettazione di opere pubbliche ed in materia urbanistica o per incarichi professionali;

p) decidere in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali del Comune;

q) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale o il Direttore generale;

r) determinare, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

s) approvare annualmente il Piano risorse-obiettivi su proposta del Segretario comunale o Direttore generale;

t) approvare gli accordi di contrattazione decentrata.

Art. 20

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Tutti gli organi collegiali (Consiglio comunale, Giunta e commissioni) deliberano validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, senza computare per quanto riguarda il Consiglio comunale, a tale fine, il Sindaco, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su «persone», il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute della Giunta comunale sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano di età, fra i presenti.

6. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono firmati dal presidente, dal Segretario e dal consigliere anziano.

Art. 22

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli assessori e concorda con gli stessi le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche riguardanti l'ente, che intendono rilasciare;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall'apposito Albo ed impartisce allo stesso direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega esclusivamente nei riguardi degli assessori limitatamente alle sole funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sentito il parere della Giunta;

i) adotta ordinanze ordinarie ove non di competenza dei responsabili di servizio;

l) rilascia le autorizzazioni di polizia amministrativa;

m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, generalmente, assegna alla competenza del Comune;

n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla leggi e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici;

o) coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, (sentiti la Giunta e/o le istanze di partecipazione);

p) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perchè il Consiglio comunale prenda i provvedimenti di competenza;

q) provvede entro 45 giorni dall'insediamento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

r) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario;

s) adotta, in situazioni di calamità naturali, tutti i provvedimenti necessari per gli interventi di primo soccorso, attivando immediatamente il Gruppo di protezione civile del Comune. Inoltre, provvede ad informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile;

t) convoca i comizi per i referendum;

u) nomina i responsabili degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi professionali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 142/1990. Impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici;

v) conferisce l'incarico di messo comunale a personale dipendente idoneo del Comune, per la notificazione degli atti delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 33

Accesso al pubblico impiego

1. L'assunzione nella Amministrazione comunale avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3 dell'articolo 36 del decreto legislativo 29/1993, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso all'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte dell'amministrazione comunale avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

3. L'amministrazione comunale può altresì ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica o categoria professionale in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

4. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai principi dettati dalla legge.

5. L'Amministrazione comunale può altresì provvedere alla copertura di posti vacanti in organico mediante l'utilizzo di graduatorie valide redatte da altre pubbliche amministrazioni consenzienti relative a procedure selettive esperite per la copertura di posti di medesime qualifiche o categorie professionali, previa stipulazione di apposita convenzione.

6. L'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai

commi precedenti, può avvalersi altresì delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell'impresa, nonchè delle forme contrattuali temporanee previste dalla legge per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo.

Art. 66

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi suddette.

3. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

(articoli modificati con delibere consiliari n. 26 dell'11 agosto 2000 e n. 41 del 21 ottobre 2000, ravvisate legittime dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 31 novembre 2000, al n. 34246 di prot.)

PROVINCIA DI GORIZIA

Diffida dirigenziale 13 febbraio 2001, n. 4987 emessa nei confronti della ditta Autodemolizioni Sgubin Angelo di Monfalcone (Gorizia). (Estratto).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DIFFIDA

il signor Sgubin Angelo, titolare della ditta Autodemolizioni Sgubin Angelo, con sede a Monfalcone in via San Polo, n. 47, entro il 31 maggio 2001, a provvedere al totale rispetto delle prescrizioni già emanate dalla Provincia di Gorizia con proprio decreto n. 7, prot. 3338 del 2 settembre 1992;

SOSPENDE

l'efficacia dell'autorizzazione provinciale di cui ai decreti n. 7, prot. 3338/1992, prot. 10686/1997 e prot. 6847/1998, fino al 31 maggio 2001, e comunque fino al completamento dei lavori necessari per adempiere all'obbligo di rispettare le citate prescrizioni.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

Diffida dirigenziale 13 febbraio 2001, n. 4988 emessa nei confronti della ditta EGOGT Gianni Turk di Trieste. (Estratto).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DIFFIDA ED INTIMA

il signor Turk Giovanni, titolare della ditta ECOGT Gianni Turk, con sede a Trieste, Strada Nuova Opicina n. 9, a rispettare le prescrizioni già emanate dalla Provincia di Gorizia con proprio decreto provinciale n. 3/1995, prot. 2795/1995 del 7 marzo 1995;

ED IMPEGNA

entro il 10 marzo 2001, il signor Gianni Turk a ripristinare l'area oggetto dell'autorizzazione provinciale 3/1995, prot. 2749/1995 del 7 marzo 1995 ed a conferire in discarica autorizzata, ovvero in impianti di recupero ai sensi del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, i materiali e/o i rifiuti indebitamente stoccati l'area sita a Fogliano-Redipuglia, zona artigianale, via dell'Artigianato.

Copia dei documenti, che comprovano l'avvenuto conferimento in discarica e/o in impianto di recupero, dovrà essere trasmessa alla Direzione territorio e ambiente della Provincia di Gorizia entro 15 giorni dal conferimento stesso.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI UDINE

Deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2000, n. 13. (Estratto). Autorizzazione per apertura ed utilizzo di nuovo accesso carrabile nella discarica di 2ª categoria tipo B), sita in Comune di Cividale del Friuli, e distinta in catasto al Foglio 33, mappali 83, 85, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130. Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTO il decreto AMB/1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995 con il quale l'Assessore regionale all'ambiente ha approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di 2ª categoria tipo B) per rifiuti tossici e nocivi in Comune di Cividale del Friuli, catastalmente

censita al Foglio 33, mappali 83, 85, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130, e ha autorizzato la ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto alla realizzazione delle prime due fasi funzionali della stessa;

VISTA l'ordinanza n. 01/1999, prot. n. 15456/99 del 22 febbraio 1999 con la quale il Presidente della Provincia di Udine ordina di limitare le tipologie conferibili nella discarica in oggetto ai soli rifiuti non pericolosi, né putrescibili o fermentescibili, rispondenti alle caratteristiche previste dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 per i rifiuti speciali non tossici e nocivi, ciò in accoglimento delle conclusioni cui è pervenuto il Gruppo tecnico regionale ed il Gruppo di lavoro «Firmano Pulita 98» ed impone alcune prescrizioni progettuali;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 301 d'ordine del 21 luglio 1999 con la quale si prende atto delle modifiche apportate all'impianto in oggetto, relative alle prescrizioni impartite dall'ordinanza del Presidente della Provincia di Udine n. 01/1999 del 22 febbraio 1999;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 422 d'ordine del 20 ottobre 1999 con la quale è stata autorizzata la realizzazione del 2º e 3º lotto della discarica in oggetto;

VISTA la nota del 7 dicembre 1999 con la quale, la ditta Gesteco S.p.A. con sede legale in Povoletto, via Pramollo n. 6, chiede l'autorizzazione ad aprire ed utilizzare un nuovo accesso alla discarica di cui sopra sita in Comune di Cividale del Friuli, e distinta in catasto al Foglio 33, mappali 83, 85, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130;

(omissis)

RITENUTO pertanto di concedere l'apertura ed utilizzo del nuovo accesso come richiesto nell'istanza ed indicato nella tavola grafica allegata alla stessa;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

È approvata la variante progettuale di cui all'istanza del 7 dicembre 1999 sopradescritta.

Art. 2

La ditta Gesteco S.p.A. con sede legale in Povoletto, via Pramollo n. 6, è autorizzata all'apertura ed utilizzo del nuovo accesso carrabile della discarica di 2ª categoria tipo B), sita in Comune di Cividale del Friuli, e distinta in catasto al Foglio 33, mappali 83, 85, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130.

(omissis)

per IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

Deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 2000, n. 18. Volturazione dell'autorizzazione alla costruzione di un centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, da realizzarsi in Comune di Teor dalla ditta ANUA S.n.c. di Bellotto Nello & C. alla ditta I.S.Eco S.r.l. di Teor.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e le norme ivi richiamate ancora applicabili in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA la legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTE le deliberazioni della Giunta provinciale n. 235 del 2 giugno 1999 e n. 400 del 7 ottobre 1999 di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione di un centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, da realizzarsi in Comune di Teor dalla ditta ANUA S.n.c di Bellotto Nello & C.;

VISTA la nota della ditta ANUA S.n.c di Bellotto Nello & C. del 15 ottobre 1999, con la quale la medesima ditta concede il nulla osta a che la predetta autorizzazione venga volturata alla Ditta I.S.Eco S.r.l. di Teor;

VISTA la richiesta del 15 ottobre 1999, presentata dalla ditta I.S.Eco S.r.l. di Teor, tendente ad ottenere la voltura in proprio favore dell'autorizzazione in parola;

VISTA la convenzione stipulata in data 15 ottobre 1999, con la quale la ditta ANUA S.n.c cede alla ditta I.S.Eco S.r.l. l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto in questione, e la stessa accetta un tanto assumendo a suo carico tutti gli oneri previsti;

VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Udine in data 29 ottobre 1999 dal quale risulta che a carico della ditta I.S.Eco S.r.l. non risulta pervenuta negli ultimi cinque anni dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, ed altresì certifica la non sussistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/1965, e successive modificazioni;

VALUTATA l'idoneità del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 30/1987 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il primo comma dell'articolo 2 del «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento rifiuti», approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., che attribuisce alle Province il compito dell'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti, come classificati dall'articolo 7 del decreto legislativo 22/1997, ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e gestione;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla voltura della ditta I.S.Eco s.r.l. di Teor, della predetta autorizzazione alla costruzione dell'impianto in oggetto;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale, in quanto si riferisce a una volturazione dell'autorizzazione concessa alla costruzione dell'impianto polifunzionale in esame, atto ora di competenza dell'Organo giuntale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

RITENUTO pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di definire la pratica in questione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A VOTI PALESI ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

L'autorizzazione alla ditta ANUA S.n.c. di Bellotto Nello & C. rilasciata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 235 del 2 giugno 1999 e n. 400 del 7 ottobre 1999, di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione di un centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, da realizzarsi in Comune di Teor, viene volturata alla ditta I.S.Eco S.r.l., con sede in via Latisana n. 13, in Comune di Teor.

Art. 2

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nelle autorizzazioni citate in premessa che non siano in contrasto con il presente atto e/o con la vigente normativa.

Art. 3

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 4

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 5

Il presente atto verrà notificato alla ditta I.S.Eco s.r.l e la notifica, integrata dal relativo provvedimento, viene trasmessa per conoscenza al Comune di Teor, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», alla Direzione regionale dell'ambiente.

Art. 6

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

per IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

Deliberazione della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 49. (Estratto). Revoca del decreto dell'Assessore provinciale all'ambiente e territorio n. 2283/1997 del 28 gennaio 1997 di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo A) sita in Comune di Pozzuolo del Friuli per conto del Comune medesimo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore provinciale all'am-

biente e territorio n. 2283/1997 del 28 gennaio 1997 con il quale il Comune di Pozzuolo del Friuli veniva autorizzato a costruire e gestire una discarica di 2ª categoria tipo A) in località distinta nel medesimo Comune;

VISTO che l'articolo 3 del sopracitato decreto autorizzativo disponeva che i lavori di costruzione dovessero iniziare entro un anno dalla data di ricevimento del medesimo provvedimento;

(omissis)

RITENUTO pertanto di revocare il provvedimento autorizzativo in oggetto;

(omissis)

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale, in quanto si riferisce a una variazione dell'autorizzazione concessa alla costruzione della discarica in esame, atto ora di competenza dell'Organo giuntale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

Di revocare il decreto dell'Assessore provinciale all'ambiente e territorio n. 2283/1997 del 28 gennaio 1997 con il quale il Comune di Pozzuolo del Friuli veniva autorizzato a costruire e gestire una discarica di 2ª categoria tipo A) in località distinta del medesimo Comune.

(omissis)

per IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

Deliberazione della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 58. (Estratto). Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione della variante non sostanziale alla ristrutturazione dell'impianto di riciclaggio di rifiuti solidi urbani e assimilabili sull'area distinta in catasto al foglio 16 Sez. A, mappali 37, 44, 45, 46, 48, 55 e 56, nella zona industriale Aussa-Corno, in Comune di San Giorgio di Nogaro. Consorzio per il Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani tra i Comuni della Bassa Friulana.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTI i precedenti provvedimenti autorizzativi n. LL.PP./183-UD/ESR/59 del 20 marzo 1987, n. AMB./2522-UD/ESR/59 del 6 dicembre 1991 e n. AMB./977-UD/ESR/59 del 7 luglio 1993 con i quali al Consorzio per il Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani tra i Comuni della Bassa Friulana veniva approvato il progetto ed autorizzata la realizzazione e gestione di un impianto di riciclaggio di rifiuti solidi urbani e assimilabili sull'area distinta in catasto al foglio 16 Sez. A, mappali 37, 44, 45, 46, 48, 55 e 56, nella zona industriale Aussa-Corno, in Comune di San Giorgio di Nogaro;

VISTO il proprio provvedimento autorizzativo n. 270/1998 del 16 luglio 1998 con il quale veniva approvato il progetto ed autorizzata la realizzazione della ristrutturazione dell'impianto di cui sopra;

VISTA l'istanza del 19 gennaio 2000, con la quale il Consorzio smaltimento rifiuti della Bassa Friulana chiede l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione della variante non sostanziale ai lavori di ristrutturazione dell'impianto di riciclaggio di cui sopra, consistente in un affinamento del lay aut generale di impianto, al fine di ottenere una migliore valorizzazione degli spazi operativi e manutentivi;

(omissis)

CONSIDERATA la variante richiesta non sostanziale in quanto, come indicato all'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 30/1987, non comporta aumenti di potenzialità, né modificazioni dei materiali da conferire all'impianto e non modifica la tecnologia generale applicata allo stesso;

(omissis)

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

È approvato il precitato progetto per la variante non sostanziale ai lavori di ristrutturazione dell'impianto di riciclaggio del Consorzio per il Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani tra i Comuni della Bassa Friulana, sito nella zona industriale Aussa-Corno, in Comune di San Giorgio di Nogaro, sull'area distinta in catasto al foglio 16 Sez. A, mappali 37, 44, 45, 46, 48, 55 e 56, lavori consistenti nell'affinamento del lay out generale di impianto, al fine di ottenere una migliore valorizzazione degli spazi operativi e manutentivi.

Art. 2

Il Consorzio è autorizzato a realizzare la variante ai lavori di ristrutturazione previsti dal progetto come sopra approvato.

(omissis)

per IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

Deliberazione della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 61. (Estratto). Revoca dei provvedimenti n. 36364/92 del 9 settembre 1992, n. 34213/97 del 15 luglio 1997 e n. 44962/98 del 3 luglio 1998 di approvazione del progetto e autorizzazione alla ditta Marchetto Fiorenzo, con sede in via Valderie, n. 17, Comune di Palazzolo dello Stella, alla costruzione e gestione di un centro di raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTI i propri provvedimenti n. 36364/92 del 9 settembre 1992, n. 34213/97 del 15 luglio 1997 e n. 44962/98 del 3 luglio 1998 con i quali si approvava il progetto e si autorizzava la ditta Marchetto Fiorenzo, con sede in via Valderie, n. 17, Comune di Palazzolo dello Stella la costruzione e gestione di un centro di raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non;

VISTA la nota di data 31 gennaio 2000 con la quale la ditta Marchetto Fiorenzo comunica di rinunciare alle sopracitate autorizzazioni in quanto intende proseguire la propria attività operando con la procedura di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 22/1997, nel rispetto delle norme tecniche allegate al D.M. 5 febbraio 1998;

CONSIDERATO che la Ditta è già iscritta dal 18 maggio 1998, con posizione n. 48, nell'apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei materiali cosi come dichiarati nella comunicazione di inizio attività sopracitata;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere alla revoca degli atti di cui sopra;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, di revocare i provvedimenti n. 36364/92 del 9 settembre 1992, n. 34213/97 del 15 luglio 1997 e n. 44962/98 del 3 luglio 1998 con i quali si approvava il progetto e si autorizzava la ditta Marchetto Fiorenzo, con sede in via Valderie, n. 17, Comune di Palazzolo dello Stella alla costruzione e gestione di un centro di raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non.

(omissis)

per IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

Deliberazione della Giunta provinciale 7 marzo 2000, n. 66. (Estratto). Revoca del decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP.294-UD/ESR/182 dell'8 aprile 1987 di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo B) sita in Comune di Premariacco per conto della ditta Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP.294-UD/ESR/182 dell'8 aprile 1987 con il quale la ditta Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone veniva autorizzata alla costruzione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo B) in Comune di Premariacco;

VISTA la nota n. AMB./UD/ESR/182 dell'8 novembre 1999 con la quale la Direzione regionale dell'ambiente conferma la situazione determinatasi nell'area, interessata da una «modifica sostanziale dello stato dei luoghi, situazione per la quale l'eventuale realizzazione della discarica in questione avrebbe presuppone un completo riesame progettuale»;

(omissis)

RITENUTO pertanto di revocare il provvedimento autorizzativo in oggetto;

(omissis)

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale, in quanto si riferisce a una variazione dell'autorizzazione concessa alla costruzione della discarica in esame, atto ora di competenza dell'Organo

giuntale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

Di revocare il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP.294-UD/ESR/182 dell'8 aprile 1987 con il quale la ditta Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone veniva autorizzata alla costruzione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo B) in Comune di Premariacco.

(omissis)

per IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

Deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2000, n. 79. (Estratto). Richiesta di proroga alla data di ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'ampliamento della discarica di 2ª categoria tipo A), sita in Comune di Majano, e distinta in catasto al Foglio 24, mappali 133, 134, 167, 168, 169 e 170. Ditta Pighin Scavi S.r.l.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTO il proprio provvedimento n. 41/1998 del 17 febbraio 1998 con il quale si approvava il progetto e si autorizzava la ditta Pighin Scavi S.r.l., con sede in via Aonedis, n. 10, in Comune di San Daniele del Friuli, alla realizzazione dell'ampliamento della discarica di 2ª categoria tipo A), sita in Comune di Majano, e distinta in catasto al Foglio 24, mappali 133, 134, 167, 168, 169 e 170, della capacità di mc. 29.677;

(omissis)

VISTA la nota del 7 febbraio 2000 con la quale la ditta Pighin Scavi S.r.l. chiede la proroga di un anno al termine di cui sopra in quanto durante l'esecuzione dei lavori si sono riscontrati degli imprevisti dovuti al ritrovamento di grossi massi di conglomerato che hanno richiesto tempi più lunghi del previsto per la loro demolizione;

(omissis)

RITENUTO pertanto, vista la quantità residua del materiale da scavare, di prorogare il termine per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'ampliamento di cui sopra fino al 30 marzo 2001;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DELIBERA

1) Per le motivazioni indicate in premessa, l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'ampliamento della discarica di 2ª categoria tipo A) sita in Comune di Majano e catastalmente distinta al Foglio 24, mappali 133, 134, 167, 168, 169 e 170, di cui al provvedimento di questa Provincia n. 41/98 del 17 febbraio 1998, è prorogata fino al 30 marzo 2001.

(omissis)

per IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

Deliberazione della Giunta provinciale 30 maggio 2000, n. 159. (Estratto). Volturazione dell'autorizzazione alla costruzione di una discarica di 2ª categoria tipo A) da realizzarsi in Comune di Udine dalla ditta F.lli Toso S.n.c. alla ditta Centro recupero carta S.p.A. di Udine.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTO il provvedimento del Sindaco del Comune di Udine del 26 ottobre 1995 con il quale la ditta F.lli Toso S.n.c. di Remanzacco è stata autorizzata alla costruzione di una discarica di 2ª categoria tipo A), a realizzarsi in località «Patriarca» del medesimo Comune;

VISTA la richiesta del 16 novembre 1999, presentata dalla ditta Centro recupero carta S.p.A., con sede in via Attimis, n. 71, Udine, tendente ad ottenere la voltura in proprio favore dell'autorizzazione in parola;

VISTA la nota della ditta F.lli Toso S.n.c. del 23 marzo 2000, con la quale la medesima ditta concede il nulla osta a che la predetta autorizzazione venga volturata alla ditta Centro recupero carta S.p.A. di Udine;

(omissis)

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla voltura della ditta Centro recupero carta S.p.A. di Udine, della predetta autorizzazione alla costruzione della discarica in oggetto;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale, in quanto si riferisce a una variazione dell'autorizzazione concessa alla costruzione della discarica in esame, atto ora di competenza dell'Organo giuntale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

L'autorizzazione alla ditta F.lli Toso S.n.c. di Remanzacco del 26 ottobre 1995 del Comune di Udine, alla costruzione di una discarica di 2ª categoria tipo A), da realizzarsi nel medesimo Comune in località «Patriarca», viene volturata alla ditta Centro recupero carta S.p.A. con sede in Comune di Udine, via Attimis, n. 71.

Art. 2

L'autorizzazione alla gestione della discarica in oggetto verrà rilasciata dietro presentazione di apposita istanza.

(omissis)

IL PRESIDENTE:
ing. Carlo Melzi

Deliberazione della Giunta provinciale 30 maggio 2000, n. 160. Autorizzazione alla realizzazione di opere di variante al terzo lotto della discarica di 2ª categoria tipo B), sita in Comune di Premariacco, località Firmano. Ditta Prefir S.p.A. di Povoletto.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e le norme ivi richiamate ancora applicabili in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il decreto legislativo n. 95/1992 e le successive norme tecniche di attuazione;

VISTO il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392;

VISTA la legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 13/1998;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti. e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonchè al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

VISTO il decreto provinciale n. 34580/91 del 16 luglio 1991 e successivi provvedimenti di variante, con i quali la ditta Prefir S.p.A. di Povoletto è stata autorizzata alla costruzione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo B) per rifiuti speciali non tossici e nocivi da realizzarsi in Comune di Premariacco, località Firmano;

VISTA la richiesta pervenuta in data 29 febbraio 2000 della ditta Prefir di Povoletto tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di una variante in corso d'opera del terzo lotto della discarica in argomento;

VISTO il progetto di variante allegato alla sopracitata richiesta, relativo al ripristino della situazione morfologica (ricostituzione del piano campagna) di cui al progetto approvato con il sopracitato decreto provinciale n. 34580/91, e alla demolizione della rampa di accesso al terzo lotto;

SENTITO il Comitato tecnico scientifico nella seduta del 19 maggio 2000;

CONSIDERATE le opere proposte non sostanziali in quanto non comportano un aumento della potenzialità dell'impianto, una modifica tecnologica dello stesso, ovvero una modifica dei materiali da conferire;

RITENUTO approvabile il progetto di variante , ed autorizzabile la realizzazione delle opere ivi previste;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale in quanto si riferisce all'approvazione di un progetto per impianto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione dello stesso, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

RITENUTO di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

A VOTI PALESI ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il progetto di variante della discarica di 2ª categoria tipo B) sita in Comune di Premariacco, località Firmano, autorizzata con decreto provinciale n. 34580/91 del 16 luglio 1991 e successivi provvedimenti di variante.

Art. 2

La ditta Prefir S.p.A. di Povoletto è autorizzata a realizzare le opere di variante previste dal progetto approvato.

Art. 3

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nelle autorizzazioni citate in premessa che non siano in contrasto con il presente atto e/o con la vigente normativa.

Art. 4

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 5

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 6

Il presente atto verrà notificato alla ditta Prefir S.p.A. e la notifica, integrata dal relativo provvedimento, viene trasmessa per conoscenza al Comune di Premariacco, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», alla Direzione regionale dell'ambiente e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.

Art. 7

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
ing. Carlo Melzi

Deliberazione della Giunta provinciale 13 giugno 2000, n. 187. (Estratto). Modifica del termine per l'inizio dei lavori di costruzione del centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata in Comune di Teor. Ditta I.S.Eco S.r.l. di Teor.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la deliberazione giuntale di questa Amministrazione n. 235 del 2 giugno 1999, così come rettificata dalla deliberazione giuntale n. 400 del 7 ottobre 1999, con la quale si approvava il progetto e si autorizzava la costruzione di un centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, impianto da realizzarsi in Comune di Teor, catastalmente individuato al Foglio 15, mappale 85 e Foglio 17, mappali 575, 576, 798, 869, 871, 873 e 876, per conto della ditta ANUA S.n.c. di Bellotto Nello & C.

VISTA la deliberazione giuntale di questa Amministrazione n. 18 del 3 febbraio 2000 con la quale la sopracitata autorizzazione veniva volturata alla ditta I.S.Eco S.r.l. di Teor;

VISTO il provvedimento autorizzativo n. 169/2000 del 4 aprile 2000 con il quale la ditta I.S.Eco di Teor è stata autorizzata a gestire l'impianto di cui sopra;

CONSIDERATO che la ditta ANUA S.n.c. di Bellotto Nello & C., per vari motivi, ha ricorso contro la deliberazione della Giunta provinciale n. 235 d'ordine del 2 giugno 1999 e che il Tribunale Amministrativo regionale ha definito la causa con sentenza n. 126/2000 del 17 dicembre 1999, depositata nella Segreteria del Tribunale il giorno 19 febbraio 2000;

VISTA l'istanza della ditta I.S.Eco S.r.l. del 23 maggio 2000 con la quale si chiede, per le attese inerenti alle sopracitate determinazioni del T.A.R., di modificare il termine per l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto in oggetto, previsto entro un anno dalla data di ricevimento del provvedimento autorizzativo di cui alla deliberazione provinciale n. 235 del 2 giugno 1999, facendolo decorrere a un anno dal 4 aprile 2000 data in cui la ditta I.S.Eco S.r.l. è stata autorizzata, con provvedimento n. 169/2000, a gestire l'impianto stesso;

RITENUTE congrue le motivazioni citate, tenuto conto dell'incertezza che si è venuta a creare nell'attesa delle determinazioni del T.A.R. di cui sopra;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale in quanto concerne un'istanza relativa all'approvazione di un progetto di impianto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione del medesimo, autorizzazione di competenza dell'organo giuntale ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, di modificare il termine per l'inizio dei lavori di costruzione del centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, da realizzarsi in Comune di Teor della ditta I.S.Eco S.r.l., stabilendo che i lavori dovranno iniziare entro la data del 4 aprile 2001.

(omissis)

IL PRESIDENTE:
ing. Carlo Melzi

Deliberazione della Giunta provinciale 13 giugno 2000, n. 195. (Estratto). Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione della variante non sostanziale della discarica di 2ª categoria tipo A) in Comune di Trivignano Udinese. Ditta Cava Zof S.r.l.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 121 d'ordine del 7 aprile 1999 con la quale la ditta Cava Zof S.r.l. con sede in Comune di Varmo, frazione Madrisio ha ottenuto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla costruzione di una discarica di 2ª categoria tipo A) in Comune di Trivignano Udinese, catastalmente individuata al Foglio 14, mappali 87, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 163, di mq. 51.750 per una capacità complessiva di mc. 241.557;

VISTI i provvedimenti autorizzativi n. 179/1999 del 20 aprile 1999 e n. 619/1999 del 12 ottobre 1999 con i quali la ditta Cava Zof S.r.l. è stata autorizzata a gestire la discarica di cui sopra;

VISTA l'istanza del 20 aprile 2000 con la quale la ditta Cava Zof S.r.l ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione della variante, consistente nella eliminazione dei setti di separazione dei lotti della discarica in oggetto, recuperando il loro volume complessivo nel quarto lotto della discarica stessa in modo tale da non aumentare il volume totale di riempimento autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 d'ordine del 7 aprile 1999;

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1122-UD/CAV/129 del 12 settembre 1995, di autorizzazione alla coltivazione della cava di materiale ghiaioso nell'area in oggetto;

(omissis)

RITENUTA la variante proposta non sostanziale;

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

È approvato il progetto per la realizzazione della variante non sostanziale del 20 aprile 2000, consistente nella eliminazione dei setti di separazione dei lotti della discarica in oggetto, recuperando il loro volume complessivo nel quarto lotto della discarica stessa in modo tale da non aumentare il volume totale di riempimento autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 d'ordine del 7 aprile 1999.

Art. 2

La ditta Cava Zof S.r.l. con sede in Comune di Varmo, frazione Madrisio, è autorizzata a realizzare, la variante di cui sopra nell'area indicata in premessa.

Art. 3

La realizzazione della variante non sostanziale in oggetto è subordinata al preventivo ottenimento, da parte della Ditta, dell'autorizzazione regionale per la rimozione dei setti di separazione fra i lotti della cava (futura sede della discarica).

(omissis)

IL PRESIDENTE:
ing. Carlo Melzi

Deliberazione della Giunta provinciale 13 luglio 2000, n. 215. (Estratto). Presa d'atto delle modifiche non sostanziali apportate all'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali destinati all'incenerimento con produzione in cogenerazione di energia elettrica e calore, impianto sito in Comune di Manzano e autorizzato con provvedimento n. 22/1998 del 27 gennaio 1998 e successivi. Ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A. di Manzano.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTI i propri precedenti atti autorizzativi n. 22 del 27 gennaio 1998 e 95/1998 del 24 marzo 1998, con i quali la ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A. di Manzano veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali destinati

all'incenerimento con produzione in cogenerazione di energia elettrica e calore, impianto da realizzarsi in Comune di Manzano, su terreno catastalmente individuato al Foglio 18, mapp. 276;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 296 del 21 luglio 1999 con la quale venivano approvate alcune modifiche tecniche e gestionali dell'impianto in questione;

VISTA la comunicazione del 26 aprile 2000 con la quale la ditta in oggetto trasmetteva una relazione tecnica illustrativa sulle modifiche non sostanziali apportate sull'impianto per migliorarne l'affidabilità;

(omissis)

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale ai sensi del combinato disposto degli articolo 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

Si approvano le modifiche descritte in premessa apportate all'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali destinati all'incenerimento con produzione in cogenerazione di energia elettrica e calore, autorizzato con il provvedimento n. 22/1998 del 27 gennaio 1998 e successivi.

(omissis)

per IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

Deliberazione della Giunta provinciale 13 luglio 2000, n. 216. Provvedimento di revoca diffida alla ditta Ferriere Nord S.p.A., con sede in Comune di Osoppo, località «Zona Industriale Rivoli», al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione concessa n. 64/1998 del 4 marzo 1998, relativa alla costruzione di una discarica di 2ª categoria tipo B) nei Comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 163 del 28 aprile 1999.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e le norme ivi richiamate ancora applicabili in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA la legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 13/1998;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti. e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonchè al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

VISTO il proprio provvedimento autorizzativo n. 64/1998 del 4 marzo 1998, con il quale la ditta Ferriere Nord S.p.A., con sede in Comune di Osoppo, località «Zona Industriale Rivoli», è stata autorizzata a costruire una discarica di 2ª categoria Tipo B), di rifiuti speciali provenienti dall'attività della Ditta stessa, localizzata nei Comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco;

VISTA la nota prot. n. 003349 del 29 marzo 1999 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» con la quale comunica, dopo aver effettuato sopralluogo nell'area in oggetto, la necessità di effettuare un'indagine idrogeologica onde verificare se durante il mese di dicembre 1998 vi sia stato un innalzamento della falda;

CONSIDERATO che nella nota di cui sopra l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» ha ritenuto opportuno che l'autorizzazione per la realizzazione della discarica in oggetto venisse sospesa in attesa degli esiti dell'indagine suindicata;

VISTA la nota prot. n. 28214/99UOC40722/3mp del 13 aprile 1999 con la quale l'Amministrazione provinciale ha comunicato che in data 7 aprile 1999, si è dato inizio all'avvio del procedimento amministrativo relativo alla sospensione, in via cautelare, dell'autorizzazione concessa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta provinciale n. 163 del 28 aprile 1999, con la quale la ditta Ferriere Nord S.p.A., con sede in Comune di Osoppo, località «Zona Industriale Rivoli», veniva diffidata a provvedere al rispetto per il futuro di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione concessa n. 64/1998 del 4 marzo 1998, relativa alla costruzione di una discarica di 2ª categoria tipo B) nei Comuni di Santa Maria La Longa e Bicinicco;

VISTA la relazione di «Indagine idrogeologica e idrologica» di accertamento del 20 novembre 1999 a firma del dott. geol. Giampaolo Droli;

VISTA la nota n. 033712 del 3 dicembre 1999, con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», considerata la relazione sopracitata, non vede impedimento alla realizzazione della discarica in questione, purchè vengano prescritte le indicazioni di cui al punto 3 della relazione medesima;

RITENUTO di procedere alla chiusura del procedimento di sospensione dell'autorizzazione, imponendo le prescrizioni di cui al punto 3 della relazione di «Indagine idrogeologica e idrologica» di accertamento del 20

novembre 1999 a firma del dott. geol. Giampaolo Droli, che viene riportata all'articolo 2 del presente disposto;

RITENUTO, altresì, di rideterminare la data di inizio lavori a un anno dalla data della presente deliberazione;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale in quanto si riferisce all'approvazione di un progetto per impianto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione dello stesso, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A VOTI PALESI ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

Art. 1

Per le motivazioni riportate in premessa in fase di realizzazione della discarica dovranno venir adottate le seguenti precauzioni e prescrizioni integrative rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento di cui sopra:

a) In fase di realizzazione si consiglia di controllare scrupolosamente che il minimo livello dell'impermeabilizzazione sia ubicato sempre a una quota maggiore di 24,1 m. s.l.m. al fine di mantenere sempre il franco minimo di 1,7 m. sul livello della falda.

b) Si prescrive di realizzare i piezometri secondo le seguenti modalità:

   - La rete piezometrica deve essere posizionata in funzione della direzione principale della falda che risulta essere NO-SE (salvo nuovi eventuali dati che potrebbero risultare da prove geognostiche dirette in sito).
   - Dovrà essere monitorato tutto il fronte idrico sottostante la discarica di progetto. A tal fine devono essere realizzati un numero minimo di n. 1 piezometro di monte piezometrica e n. 3 piezometri di valle.
   - Le modalità di spurgo ante-prelievo dei campioni devono garantire la formazione di un adeguato cono di depressione piezometrica. A tal proposito deve essere correttamente dimensionata la portata di spurgo e la pompa (indicativamente 5-10 l/s) e i tempi di spurgo (indicativamente 1-2 ore).
   - Il diametro dei pozzi di valle deve essere dell'ordine dei 18-20 cm.

c) Si prescrive di realizzare l'argine perimetrale in modo che esso rappresenti una difesa continua attorno al perimetro dell'impianto di progetto. Tale argine non dovrà essere interrotto neppure in corrispondenza degli accessi all'impianto.

d) Si prescrive di effettuare il controllo e di attivarsi affinchè vengano effettuate da chi di competenza le riparazione delle perdite idriche presenti sulla rete di adduzione delle acque irrigue presente nella fascia di almeno 300 m. dal perimetro della discarica di progetto. Ciò al fine di eliminare le cospicue perdite presenti nei canali, le quali rappresentano causa di rischio in relazione all'impianto (infiltrazioni idriche ed erosioni nelle scarpate, allagamenti al di sotto dello strato d'impermeabilizzazione, erosione e/o asporto di parti dell'argine perimetrale, ristagni idrici sui terreni immediatamente circostanti, ecc.). Si prescrive di effettuare in modo continuo il controllo e, ove necessario, attivarsi presso chi di competenza per gli interventi di riparazione su tale rete di adduzione presente nelle vicinanze dell'impianto.

Art. 2

La data di inizio lavori viene rideterminata ad un anno dal presente atto.

Art. 3

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nelle autorizzazioni citate in premessa che non siano in contrasto con il presente atto e/o con la vigente normativa.

Art. 4

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 5

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 6

Il presente atto verrà notificato alla ditta Ferriere Nord S.p.A. e la notifica, integrata dal relativo provvedimento, viene trasmessa per conoscenza ai Comuni di Santa Maria La Longa e Bicinicco, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», alla Direzione regionale dell'ambiente e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.

Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la

sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

per IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

Deliberazione della Giunta provinciale 2 agosto 2000, n. 233. (Estratto). Autorizzazione ad effettuare lavori di mitigazione e adeguamento ambientale nell'impianto di stoccaggio provvisorio di rottami secondo il programma lavori presentato dalla ditta Casini S.r.l., e diniego alla richiesta di esonero dall'installazione di una stazione di rilevamento polveri. Impianto sito in Comune di Tavagnacco via Paderno, n. 3.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Amministrazione n. 60040 dell'11 dicembre 1989, n. 46520/92 del 3 dicembre 1992 e n. 732/99 del 10 dicembre 1999 con i quali la ditta R. Casini S.r.l. di Tavagnacco è stata autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, e di un centro di raccolta e demolizione veicoli a motore rimorchi e simili e loro parti, ubicato nel medesimo Comune, in via Paderno, n. 3;

RICHIAMATA la nota del 18 febbraio 1999 con la quale la sopraccitata ditta, in risposta a specifica richiesta dell'Amministrazione provinciale, comunicava l'intenzione di porre in essere misure di mitigazione ambientale al fine di mantenere eventuali rumori e polveri nei limiti delle normative vigenti;

(omissis)

VISTA la nota della ditta R. Casini S.r.l. del 16 giugno 2000, con la quale chiede, a causa del consistente sforzo finanziario da effettuarsi in un intervallo ristretto di tempo per la realizzazione delle opere di mitigazione e adeguamento ambientale dell'impianto in oggetto, di dilazionare la realizzazione dei lavori sulla base del seguente programma:

- entro il 30 settembre 2000 ultimazione della barriera fono assorbente;
- entro il 30 giugno 2001 attivazione dell'impianto di irrigazione abbattimento polveri;
- entro il 31 dicembre 2001 pavimentazione in calcestruzzo dell'intera area di stoccaggio rottame.

VISTA altresì l'ulteriore nota della ditta R. Casini S.r.l. del 20 giugno 2000, con la quale chiede di essere esonerata dall'installazione della stazione di rilevamento polveri;

(omissis)

RITENUTE valide e giustificate le motivazioni formulate dalla ditta relativamente al programma per la realizzazione dei lavori in oggetto e di conseguenza di autorizzare quanto richiesto con la sopracitata nota del 16 giugno 2000;

RITENUTO altresì non valide le motivazioni formulate dalla ditta relativamente alla richiesta di non realizzo della stazione per il rilevamento delle polveri e di conseguenza di respingere quanto richiesto con la sopracitata nota del 20 giugno 2000;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale in quanto si riferisce a lavori di mitigazione e adeguamento ambientale dell'impianto esistente, e quindi atto di competenza dell'Organo giuntale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998;

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza la ditta R. Casini S.r.l. di Tavagnacco ad effettuare i lavori di mitigazione e adeguamento ambientale dell'impianto sito nel medesimo Comune, via Paderno, n. 3 secondo il seguente programma:

- entro il 30 settembre 2000 ultimazione della barriera fono assorbente;
- entro il 30 giugno 2001 attivazione dell'impianto di irrigazione abbattimento polveri;
- entro il 31 dicembre 2001 pavimentazione in calcestruzzo dell'intera area di stoccaggio rottame.

Art. 2

Viene respinta l'istanza del 20 giugno 2000 relativa all'ottenimento dell'esonero dell'installazione di un stazione di rilevamento polveri.

(omissis)

per IL PRESIDENTE:
dott. Lanfranco Sette

Deliberazione della Giunta provinciale 9 agosto 2000, n. 240. Autorizzazione alla realizzazione di opere di variante alla discarica di 2ª categoria tipo B), sita in Comune di San Giovanni al Natisone, località Cascina Rinaldi. Ditta Ecoplan S.r.l. di Udine.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e le norme ivi richiamate ancora applicabili in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA la legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 13/1998;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonchè al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

VISTI i propri provvedimenti n. 19683/1990 del 23 maggio 1990, n. 25462/1992 del 28 maggio 1992, n. 28487/1992 del 3 luglio 1992, n. 32910/1992 del 3 agosto 1992, n. 15899/1993 del 20 aprile 1993, n. 15/1998 del 21 gennaio 1998, n. 290/1998 del 7 agosto 1998, n. 695/1998 del 22 dicembre 1998 e n. 310/2000 del 5 luglio 2000, con cui si approvava il progetto e si autorizzava la ditta Verdeindustria S.r.l., ora Ecoplan S.r.l. di Udine alla costruzione e gestione di una discarica per rifiuti speciali non tossici e nocivi in Comune di San Giovanni al Natisone;

VISTA l'istanza del 27 marzo 2000 con la quale la predetta Società chiedeva l'autorizzazione per la realizzazione di una condotta per il trasferimento del percolato ad un eventuale depuratore;

SENTITO il Comitato tecnico scientifico di questa Amministrazione in data 26 giugno 2000, che ha esaminato l'elaborato progettuale presentato in allegato alla domanda, così come integrato dalla ditta del 9 giugno 2000, ed ha espresso parere favorevole sullo stesso;

RITENUTO opportuno imporre dei termini per la conclusione delle opere relative alla variante approvata, al fine di garantire l'inizio dell'allontanamento del percolato presente nella discarica entro 4 mesi dalla data dell'emissione della determina del dirigente del Servizio tutela ambientale n. 310/2000 del 5 luglio 2000, come espressamente imposto dalla medesima;

RITENUTO di concedere l'autorizzazione richiesta, che si reputa non essere variante sostanziale, perché non viene variata la tipologia del rifiuto né la quantità del medesimo e neppure la tecnologia generale applicata all'impianto;

RITENUTO soddisfatto il disposto di cui all'articolo 28 della legge regionale 30/1987, visti gli atti in possesso dall'Ufficio;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale in quanto si riferisce all'approvazione di un progetto per impianto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione dello stesso, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

RITENUTO di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A VOTI PALESI ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il progetto di variante non sostanziale del 27 marzo 2000, così come integrato dall'elaborato del 9 giugno 2000, per la realizzazione di una condotta, per il trasferimento del percolato alla successiva depurazione (attività non disciplinata dal presente atto), nella discarica di 2ª categoria tipo B) sita in località Cascina Rinaldi in Comune di San Giovanni al Natisone, presentato dalla ditta Ecoplan S.r.l. di Udine.

Art. 2

La ditta Ecoplan S.r.l. è autorizzata a realizzare le opere di variante previste dal progetto approvato.

Art. 3

La realizzazione delle suddette opere potrà iniziare previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'impianto di depurazione e dovrà essere completata entro la data 5 novembre 2000 a pena di decadenza.

Art. 4

Il termine entro il quale il percolato presente in discarica deve venire allontanato tramite la condotta di cui alla variante che si approva con il presente atto sarà stabilito con successivo e separato provvedimento dirigenziale.

Art. 5

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute negli atti autorizzativi citati in premessa che non siano in contrasto con il presente atto e/o con la vigente normativa

Art. 6

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 7

Il presente atto verrà notificato alla ditta Ecoplan S.r.l. e la notifica, integrata dal relativo provvedimento, viene trasmessa per conoscenza al Comune di San Giovanni al Natisone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», alla Direzione regionale dell'ambiente e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.

Art. 8

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

per IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

Deliberazione della Giunta provinciale 18 ottobre 2000, n. 323. (Estratto). Autorizzazione per la realizzazione di migliorie nell'impianto di depurazione sito in Comune di Sedegliano, con l'inserimento di una stazione per il trattamento dei bottini con dissabbiatore a coclea e compattatore oleodinamico e l'inserimento di una stazione per la neutralizzazione degli eventuali odori che si possono manifestare nell'impianto stesso. Società Friulcolor di Artico S.r.l. di Sedegliano.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Provincia n. 10505/1994 del 28 febbraio 1994, n. 282/1998 del 27 luglio 1998 e 55/1999 del 18 febbraio 1999 con i quali si autorizzava la ditta Friulcolor S.n.c. di Sedegliano alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento reflui non tossici e nocivi prodotti da terzi in Comune di Sedegliano, via Indipendenza n. 42, località «Gradisca»;

VISTA altresì la determinazione n. 167/2000 del 4 aprile 2000, con la quale i provvedimenti autorizzativi di cui sopra sono stati volturati dalla ditta Friulcolor S.n.c. di Sedegliano alla società Friulcolor di Artico S.r.l., con sede in Gradisca di Sedegliano, via Indipendenza, n. 42;

VISTA l'istanza del 18 luglio 2000 con la quale la predetta Società chiedeva l'autorizzazione per la realizzazione di migliorie nell'impianto di depurazione di cui sopra, con l'inserimento di una stazione per il trattamento dei bottini completa di dissabbiatore a coclea e compattatore oleodinamico e l'inserimento di una stazione per la neutralizzazione degli eventuali odori che si possono manifestare nell'impianto stesso;

(omissis)

RITENUTO di concedere l'autorizzazione richiesta, che si reputa non essere variante sostanziale, perché non viene variata la tipologia del rifiuto né la quantità del medesimo e neppure la tecnologia generale applicata all'impianto;

RITENUTO soddisfatto il disposto di cui all'articolo 28 della legge regionale 30/1987, visti gli atti in possesso dall'Ufficio;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale in quanto si riferisce all'approvazione di un progetto per impianto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione dello stesso, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

Sono approvati gli atti ed elaborati tecnici allegati all'istanza del 18 luglio 2000 inerenti alla realizzazione di migliorie nell'impianto di depurazione di cui sopra, con l'inserimento di una stazione per il trattamento dei bottini completa di dissabbiatore a coclea e compattatore oleodinamico e l'inserimento di una stazione per la neutralizzazione degli eventuali odori che si possono manifestare nell'impianto stesso, sito in Comune di Sedegliano, via Indipendenza n. 42, località «Gradisca».

Art. 2

La Società Friulcolor di Artico S.r.l., con sede in Gradisca di Sedegliano, via Indipendenza, n. 42, è autorizzata a realizzare le migliorie previste negli atti come sopra approvati.

(omissis)

per IL PRESIDENTE:
dott. Loreto Mestroni

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA

Avviso di concorso pubblico a n. 2 posti di dirigente psicologo (ex I livello) di psicologia. Integrazione al bando nella parte relativa ai requisiti specifici e conseguente riapertura dei termini.

In esecuzione di determinazione n. 168 del 6 febbraio 2001, si rende noto, che il bando del concorso pubblico a n. 2 posti di dirigente psicologo (ex I livello) di psicologia di cui all'ordinanza n. 367 del 22 agosto 2000 e alla determinazione n. 1170 del 3 ottobre 2000 è stato integrato nella parte relativa ai requisiti specifici aggiungendo, quale requisito per l'ammissione, in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, anche quello previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 401/2000.

Si rendo noto, inoltre, che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Per quanto non contemplato si fa integrale riferimento al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 20 settembre 2000 e n. 43 del 25 ottobre 2000.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore amministrazione del personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» di via Fatebenefratelli n. 34 - Gorizia - telefono n. 0481/592521 - 592522.

Gorizia, 15 febbraio 2001

IL DIRIGENTE RESPONSABILE:
dott. Bernardetta Maioli

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo, VI q.f.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 49 del 7 febbraio 2001, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami, presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella Pianta organica aggiuntiva del servizio sociale dei Comuni - Distretto n. 2 della Carnia:

– Area amministrativa
– qualifica funzionale: istruttore amministrativo - VI livello
– profilo professionale: istruttore amministrativo
– posti: n. 1

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª serie speciale «concorsi ed esami».

Le domande devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine) ovvero devono essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00).

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

a) Diploma di Scuola media superiore.

I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (euro 3,87). Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 10068336 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine).

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando integrale, indispensabile per una corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura operativa politiche del personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» (telefono 0432/989420-989421-989422 da lunedì a venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00) Piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 Gemona dei Friuli (Udine).

Gemona del Friuli, 14 febbraio 2001

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Galienno

COMUNE DI GORIZIA

Avviso di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di terminalista, V q.f.

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di terminalista, V q.f.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio, n. 1, telefono 0481383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Olivo

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE
(Trieste)

Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - VII q.f. - area tecnica.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di istruttore direttivo - VII q.f. - area tecnica.

Titolo di studio e requisiti richiesti: diploma di laurea in ingegneria civile o architettura, ovvero diploma di geometra o perito edile nonché o 5 anni d'iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di 5 anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate. Possesso della patente di guida di «B». Conoscenza della lingua slovena.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (n. 18 del 2 marzo 2001).

Informazioni presso l'Ufficio di segreteria del Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina (Trieste) - telefono 040-8329244.

Il Responsabile dell'ufficio: Ozbič.

IL RESP. UFF. SEGRETERIA E AFFARI GEN.LI:
dr. Mitja Ozbič

COMUNE DI TRIESTE
Area risorse umane ed organizzazione
Servizio amministrazione del personale

Modifica al concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di 5 posti di «istruttore culturale aiutobibliotecario», VI q.f.

Con determinazione del Direttore del Servizio amministrazione del personale n. 361 del 12 febbraio 2001 è stato modificato, a causa di un errore materiale, l'articolo 9 dell'avviso della selezione pubblica suddetta, già bandito in data 9 gennaio 2001 con scadenza per la presentazione delle domande in data 8 febbraio 2001: la dicitura «letteratura straniera dell'800 e del '900» è stata sostituita con la frase «letteratura triestina dell'800 e del '900».

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
Meula

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA
MEDICO PSICOPEDAGOGICA
C.A.M.P.P.

CERVIGNANO DEL FRIULI (Udine)

Avviso di indizione di prova selettiva pubblica, per esame e colloquio, per la formazione di una graduatoria di «operatori della mediazione» cui conferire supplenze temporanee nell'ambito del S.I.L.

È indetta una prova selettiva pubblica, per esame colloquio attitudinale, per la formazione di una graduatoria di «operatori della mediazione, 6ª q.f., per il conferimento di eventuali supplenze temporanee nell'ambito del Servizio inserimento lavorativo del C.A.M.P.P.

Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore quinquennale ed esperienza almeno semestrale nel campo riabilitativo o formativo (da intendersi alle dipendenze di Enti pubblici o privati ovvero in forma di tirocinio formativo post diploma di almeno 240 ore).

La data ed il luogo per la prova saranno comunicati, per tempo, agli interessati a mezzo raccomandata A.R.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 9 aprile 2001 (termine perentorio).

Copia del bando integrale potrà essere ritirata presso l'Ufficio personale del C.A.M.P.P. - Udine, via Diaz, n. 60 (tel. 0432/26801) o presso la sede legale C.A.M.P.P. - Cervignano del Friuli - via Sarcinelli, n. 113 (tel. 0431/35836).

IL DIRETTORE:
dott. ing. Giampaolo Proscia